



## FAMIGLIA DI REATI

### REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI

Gli artt. 24 e 25 del Decreto introducono quali reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente anche le singole fattispecie che potrebbero concretizzarsi in relazione all'attivazione o alla gestione dei rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione, lo Stato, l'Unione Europea, Stati esteri o altri Enti pubblici.

Per una migliore comprensione degli aspetti soggettivi, di seguito si richiamano alcune definizioni:

- **Pubblica Amministrazione** - agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi.

Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione dei suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001. In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "**Publici Ufficiali**" e degli "**Incaricati di Pubblico Servizio**".

- **Pubblico Ufficiale** – Ai sensi dell'art. 357 primo comma Cod. Pen. la qualifica di Pubblico Ufficiale è attribuita dalla legge a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Il secondo comma dell'art. in esame precisa che l'esercizio di una pubblica funzione amministrativa sussiste normalmente in capo a coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell'Ente Pubblico (o comunque lo rappresentano di fronte a terzi) nonché a coloro che sono muniti di poteri autorizzativi o certificativi.
- **Incaricato di pubblico servizio** - La definizione di tale categoria di soggetti si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*. La qualifica di incaricati di pubblico servizio spetta dunque a coloro che svolgono attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d'ordine o meramente materiali, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del Pubblico Ufficiale.

#### FATTISPECIE DI REATO

##### **"Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea" (Art. 316-bis).**

*Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula "contributi, sovvenzioni o finanziamenti", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento



economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

La fattispecie in esame potrebbe concretizzarsi nel caso in cui la Società sia direttamente beneficiaria di finanziamenti erogati dall'Unione Europea, dallo Stato o da Enti Pubblici (ad es. finalizzati alla realizzazione di iniziative quali corsi di formazione per il personale dipendente), ove il finanziamento venga destinato a finalità diverse da quelle previste.

## **ESEMPIO**

I dipendenti di Chiara Assicurazioni, cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico, utilizzano i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio fondi ricevuti per scopi di formazione del Personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla Società).

## **"Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" (Art. 316-ter)**

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

Il norma in esame reprime le frodi che, pur non configurando gli estremi della truffa, arrechino pregiudizio allo Stato attraverso l'indebita percezione di prestazioni pubbliche.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengono, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316- bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

Il reato di cui all'art. 316-ter C.P. potrebbe configurarsi come "concorso nel reato", data l'autorizzazione della Società allo specifico "ramo cauzione" nonché la natura pubblicistica del beneficiario. Integreterebbe la fattispecie descritta, l'eventuale rilascio di coperture assicurative o di garanzie fidejussorie atte all'ottenimento di erogazioni pubbliche da parte di propri assicurati o propri garantiti.

## **ESEMPIO**

Un Dipendente di Chiara Assicurazioni rilascia una copertura assicurativa o una garanzia fidejussoria necessaria per l'ottenimento di un finanziamento pubblico da parte di un proprio assicurato, pur essendo a conoscenza che il garantito non possiede i requisiti di legge per l'ottenimento dell'erogazione pubblica.

## **"Concussione" (Art. 317 c.p.)**

*Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.*



Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del funzionario pubblico dei propri poteri al fine di costringere o indurre il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001. Tale forma di reato non appare configurabile in capo a Chiara Assicurazioni, posta la difficoltà per un dipendente ad assumere il ruolo di incaricato di pubblico servizio e l'impossibilità ad assumere il ruolo di pubblico ufficiale.

### **"Corruzione per un atto d'ufficio" (Art. 318 c.p.)**

*Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.*

### **"Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" (Art. 319 c.p.)**

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

### **"Circostanze aggravanti" (Art. 319 bis c.p.)**

*La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*

### **"Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio" (Art. 320 c.p.)**

*Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiego*

### **"Pene per il corruttore" (Art. 321 c.p.)**

*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

### **"Istigazione alla corruzione" (Art. 322 cod. pen.)**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*



*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

Il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

Per quanto concerne la c.d. "corruzione impropria" le pene previste dall'art. 318 si estendono soltanto agli incaricati di pubblico servizio che siano anche dipendenti della Pubblica Amministrazione.

La corruzione si manifesta, pertanto, quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro, pongono in essere un vero e proprio accordo (diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione).

Per tale ragione sia il corrotto che il corruttore subiscono le pene, secondo quanto specificato, diversamente dal reato di concussione ove il solo pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) è punito.

#### **PUNTI DI ATTENZIONE**

Particolare attenzione deve essere rivolta alla prevenzione di eventuali illeciti commessi nell'esercizio delle attività della Società per quanto concerne (in via esemplificativa e non esaustiva) i seguenti ambiti:

- stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione (ad es. convenzioni edilizie);
- richiesta di autorizzazioni o concessioni (ad es. concessioni edilizie, autorizzazioni all'apposizione di insegne ecc.);
- gestione di finanziamenti agevolati;
- gestione della formazione del personale finanziata con contributi pubblici o fondi Europei;
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- gestione delle procedure di acquisizione di beni o servizi dalla Pubblica Amministrazione;
- gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenza o sponsorizzazione verso la Pubblica Amministrazione;
- gestione del processo di selezione e assunzione del personale.

#### **ESEMPIO**

Un Dipendente offre o conferisce ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, che rivesta la qualifica di pubblico impiegato, una somma di denaro allo scopo di ottenere il rilascio di un provvedimento necessario all'attività della Società, oppure di ottenere un provvedimento contrario ai doveri di ufficio del funzionario.

In tutti questi casi oltre all'imputazione a carico del pubblico funzionario il dipendente verrà imputato di corruzione o tentata corruzione in base rispettivamente agli artt. 321 o 322 C.P., con conseguente ripercussione in capo alla Società stessa.

#### **"Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri" (Art. 322 bis c.p.)**

*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;



3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Salvo il peculato, i delitti sono ipotizzabili per il settore assicurativo.

Per concussione, corruzione, istigazione alla corruzione vale quanto detto, rispettivamente, sub art. 317 cod. pen., sub artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter, art. 322 cod. pen.

### **"Corruzione in atti giudiziari" (Art. 319 ter c.p.)**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione è da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

### **PUNTI DI ATTENZIONE**

Qualsiasi contenzioso civile, penale, amministrativo, riguardante l'attività aziendale o con la medesima connessa.

### **ESEMPIO**

Un Dipendente versa denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare le preclusioni temporali (decadenze) prescritte dalla legge a vantaggio della propria difesa.

### **"Truffa" (Art. 640 c.p.)**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

1) **se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;**

2) **se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.**



Il reato, ai fini della presente analisi, è rilevante solo per la fattispecie di cui al n. 1 del secondo comma.

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

## **ESEMPIO**

Nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, Chiara Assicurazioni fornisce alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

## **"Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" (Art. 640 bis)**

*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

Tale reato si caratterizza per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, dell'Unione Europea o di altri enti pubblici, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o alterati, o mediante l'omissione di informazioni dovute.

## **"Frode informatica" (Art. 640 ter)**

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni **se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640**, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.*

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 231/2001, la fattispecie di frode informativa assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea) mediante la manipolazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o l'alterazione delle informazioni in esso contenute.

Tale reato potrebbe configurarsi in capo a Chiara Assicurazioni in maniera residuale.

## **ESEMPIO**

1) Una volta ottenuto un finanziamento, Chiara Assicurazioni viola il sistema informatico della P.A. al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

2) Mancato o parziale riversamento delle imposte acquisite, in qualità di sostituto, dal sottoscrittore del contratto assicurativo.



## **NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO CUI IL MODELLO RIMANDA**

In ragione di quanto sopra i comportamenti da adottare per prevenire i reati individuati nella famiglia in argomento sono compendiate nelle norme interne di seguito evidenziate:

- Gestione Sinistri (Procedura 6/2008)
- Linee Guida per l'assunzione dei rischi (Procedura 3/2008)
- Funzionigramma (Procedura 1/2008)
- Sistema delle deleghe
- Procedura ciclo passivo

## **PRASSI COMPORTAMENTALI**

In generale tutti coloro che operano nell'interesse della Società sono tenuti a svolgere la propria attività in modo scrupoloso e trasparente, in particolare quando la controparte è rappresentata dalla Pubblica Amministrazione, dallo Stato o da altri Enti pubblici, attenendosi al rispetto dei principi di lealtà, integrità, correttezza ed osservanza scrupolosa delle leggi e dei regolamenti, nonché dei principi e dei valori cui si ispira il Gruppo, sintetizzati nel Codice Etico di Gruppo.

In ogni caso devono essere evitate tutte quelle situazioni che possano comportare indebiti vantaggi per la Società o compromettere l'integrità e la reputazione delle parti interessate.

Per quanto riguarda le relazioni con pubblici ufficiali e, più in generale, con la Pubblica Amministrazione, lo Stato o altri Enti pubblici, è fatto divieto di promettere, erogare o ricevere favori, benefici di qualsiasi natura (ad es. la concessione di beni o servizi aziendali a prezzi o a condizioni più favorevoli di quelli concessi correntemente alla clientela o palesemente "fuori mercato" ovvero affidamenti in assenza dei requisiti richiesti), effettuare o accettare omaggi in denaro; non è inoltre consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti.

Le elargizioni e le regalie:

- si devono sempre caratterizzare per l'esiguità del loro valore o perché volte a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale;
- devono essere adeguatamente documentate così da consentire le verifiche previste;
- non devono mai essere interpretati o percepiti come una ricerca di favori.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad es. trattative d'affari, partecipazione ad una gara ecc.), con le Autorità di Vigilanza (ad es. in caso di ispezioni o controlli), nei casi di ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative (ad es. quelle riguardanti la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro) o disposte da Autorità garanti (ad esempio, il Garante della privacy, il Garante della concorrenza e del mercato) devono, di norma essere tenuti i seguenti comportamenti:

- ogni incontro con rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di dette Autorità deve avvenire, di norma, tramite almeno due dipendenti della Società;
- mantenere un comportamento tale da non cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione o degli Organi di controllo;
- è fatto divieto di assumere alle dipendenze della Società dipendenti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti o affini) che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa d'affari o alle attività di controllo;
- è fatto divieto di assegnare incarichi di consulenza o addivenire a rapporti contrattuali (ad esempio, per la fornitura di beni o servizi) con soggetti – siano essi persone fisiche o giuridiche – legati a qualunque titolo ad esponenti della Pubblica Amministrazione o che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla attività di controllo;
- qualora la Società intenda avvalersi di Consulenti o professionisti per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione o dette Autorità, i soggetti che conferiscono il relativo incarico devono assicurarsi che nei confronti del Consulente o dei professionisti e del suo personale siano applicate le direttive contenute nel Codice Etico di Gruppo.



# Chiara Assicurazioni

Compagnia di Assicurazioni sui Danni S.p.A.

**Ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata, tale da configurare situazioni di rischio (anche solo potenziali) ai sensi del D.Lgs. 231/01, ovvero la possibile commissione di reati non contemplati dal Decreto (quale, ad esempio, la frode fiscale), così come qualsiasi violazione (effettiva o presunta) commessa dal Personale o da terzi deve essere segnalata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza 231 con le modalità previste dal Modello Organizzativo 231.**



## FAMIGLIA DI REATI

### REATI CONNESSI ALLA SICUREZZA PUBBLICA

## NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI

Con l'**art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94** avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*" - entrata in vigore l'8.8.2009 - il D.Lgs. 231/2001 è stato modificato attraverso l'introduzione dell'**art. 24-ter** "Delitti di criminalità organizzata" qui di seguito riportato:

#### **Art. 24-ter – (Delitti di criminalità organizzata)**

*In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

*Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

*Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

In particolare, la Legge in trattazione introduce quali reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti le seguenti fattispecie:

- **articolo 416 c.p.** - associazione per delinquere (fattispecie già commentata nell'ambito della Famiglia del reato di riciclaggio e crimini transnazionali, alla quale si rimanda)
- **articolo 416-bis c.p.** – associazione di tipo mafioso (fattispecie già commentata nell'ambito della Famiglia del reato di riciclaggio e crimini transnazionali, alla quale si rimanda)
- **articolo 416-ter c.p.** – scambio elettorale politico-mafioso
- **articolo 630 c.p.** – sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- **articolo 74 DPR 309/90** – associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (fattispecie già commentata nell'ambito della Famiglia del reato di riciclaggio e crimini transnazionali, alla quale si rimanda)
- **articolo 407 comma 2 lettera a) n. 5) c.p.p.** – delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo.

## FATTISPECIE DI REATO

#### **Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.)**

*La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.*



**Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.)**

*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

*I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

**Art. 407 c.p.p. secondo comma, lettera a) numero 5) - (Termini di durata massima delle indagini preliminari)**

*[...secondo comma, lettera a) numero 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110... ]*

L'oggetto materiale delle fattispecie previste nelle norme sopra riportate appare di immediata lettura e comprensione.

Anche qui va precisato che, affinché sussista la possibilità di imputare l'illecito alla Società, è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della stessa e non avvalendosi semplicemente della struttura per il perseguimento di un profitto riferibile esclusivamente al soggetto attivo.

**PUNTI DI ATTENZIONE**

Dato il carattere peculiare dell'oggetto materiale dei reati in questione si ritiene remota la sussistenza di profili di rischio diretti.



## **NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO CUI IL MODELLO RIMANDA**

Nell'ambito di una valutazione complessiva delle nuove fattispecie criminose introdotte dalla legge 94/2009 si può affermare che le stesse non richiedano interventi nel sistema complessivo dei controlli interni di Chiara Assicurazioni S.p.A. in quanto non introducono rischi oggettivamente riferibili all'attività della Società.

## **PRASSI COMPORTAMENTALI**

E' fatto divieto assoluto di commettere o di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione dei reati previsti dalla famiglia in argomento. In tale contesto è vietato instaurare o mantenere rapporti bancari, finanziari o assicurativi con soggetti o organizzazioni in relazione ai quali possa sorgere il sospetto che possano essere implicati nelle attività criminose della specie.

Peraltro eventuali situazioni critiche, come quelle che si verificano quando si sia sottoposti (o si ritiene che altri colleghi siano o possano essere sottoposti) a pressioni, forzature o ricatti da parte di elementi malavitosi, vanno segnalate tempestivamente, senza alcun indugio, ai superiori e quindi all'area Revisione Interna ed all'Area Risorse Umane, perché possano essere effettuati gli interventi più consoni atti a sottrarre la persona dai condizionamenti in parola. Vanno evitate operazioni che consistano nel ricevere, trasferire, impiegare denaro o altre attività provenienti da soggetti in relazione ai quali vi sia il fondato sospetto che siano implicati in attività malavitose della specie.

**Ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata, tale da configurare situazioni di rischio (anche solo potenziali) ai sensi del D.Lgs. 231/01, così come qualsiasi violazione (effettiva o presunta) commessa dal Personale o da terzi deve essere segnalata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza 231 con le modalità previste dal Modello Organizzativo 231.**



## FAMIGLIA DI REATI

### PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

### REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

## NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI

L'Art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2006, n. 14 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. "25-quater. 1 *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*".

L'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, ha aggiunto al decreto 231 l'articolo 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

La Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006 n. 38 (in vigore dal 2 marzo 2006) ha modificato l'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/01 con riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

## FATTISPECIE DI REATO

### **Art. 25-quater. 1. – (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).**

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*

*2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

### **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art.583-bis c.p.)**

*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*

*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.*

*La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero*



*residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.*

La *ratio* della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti (ed in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate, considerate violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona ed alla salute delle donne.

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

*Tale forma di reato non appare configurabile in capo a Chiara Assicurazioni*

### **Art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale) come modificato dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38:**

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.<sup>1</sup> e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*

*c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.<sup>2</sup>, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

*3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.*

I delitti sanzionati sono:

### **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art.583-bis c.p.)**

*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.*

<sup>1</sup> Modifica inserita dalla L. 38/2006. L'art. 600-quater.1 riguarda la pornografia virtuale

<sup>2</sup> Vedi nota precedente



#### **Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)**

*Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.*

*Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi<sup>3</sup>*

#### **Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)**

*Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.<sup>4</sup>*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o diffonde<sup>5</sup> notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164<sup>6</sup>;*

*Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità<sup>7</sup>.*

#### **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)**

*Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.*

#### **Tratta di persone (Art. 601 c.p.)**

*Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di*

<sup>3</sup> Comma modificato dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38

<sup>4</sup> Cfr. nota che precede.

<sup>5</sup> Sostituita la parola "divulga" con la parola "diffonde" dalla L. 38/2006.

<sup>6</sup> Comma modificato dalla L. 38/2006.

<sup>7</sup> Comma aggiunto dalla L. 38/2006.



essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

#### **Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

#### **Art. 12, comma 3-bis Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)**

[...3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata...]

[...3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive...]

#### **Associazione per delinquere (Art. 416 sesto comma c.p.)**

[...Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma...]

#### **PUNTI DI ATTENZIONE**

Tali forme di reato non appaiono configurabili in capo a Chiara Assicurazioni



## **PRASSI COMPORTAMENTALI**

In particolare si richiama l'attenzione di tutto il Personale sulla necessità di prestare la massima attenzione nell'avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e nella gestione di quelle già esistenti, ovvero nella sottoscrizione di contratti di servizio; in tale contesto è vietato instaurare o mantenere rapporti con persone o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolino lo sviluppo umano e contribuiscano a violare i diritti fondamentali della persona.

**Ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata, tale da configurare situazioni di rischio (anche solo potenziali) ai sensi del D.Lgs. 231/01, qualsiasi violazione (effettiva o presunta) commessa dal Personale o da terzi deve essere segnalata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza 231 con le modalità previste dal Modello Organizzativo 231.**



## FAMIGLIA DI REATI

### FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

## NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI

L'art. 25 bis disciplina le ipotesi in cui l'ente può essere responsabile per i reati della Famiglia in questione, che si inquadrano tutti nel contesto della tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziali ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

Con l'entrata in vigore dell'art. 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 avente ad oggetto "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" la Famiglia in argomento è stata estesa, ricomprendendo anche la contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali nonché l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

## FATTISPECIE DI REATO

### "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate" (Art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrica ex novo una moneta falsa. La norma è diretta a proteggere l'affidamento sociale riposto sulla genuinità e sulla integrità dei contrassegni e della sostanza che attestano il valore reale delle monete.

### PUNTI DI ATTENZIONE

Tale forma di reato non appare configurabile in capo a Chiara Assicurazioni, in quanto la Società non "incassa" premi in danaro, ovvero non "acquista" beni e/o servizi in contanti.

### "Alterazione di monete" (Art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Sussiste la fattispecie dell'**alterazione** nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; così come nel reato previsto dall'art. 454 c.p. si ha comunque **falsificazione di monete** o di oggetti ad esse equiparate.



Viene punito sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione, sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, **metta in circolazione** in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

Tale forma di reato non appare configurabile in capo a Chiara Assicurazioni.

### **"Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate" (Art. 455 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

La previsione contenuta nell'art. 455 si riferisce ad un'ipotesi pressoché analoga a quella descritta nell'art. 453, nn. 3 e 4, con la sola, significativa differenza, della mancanza del requisito della concertazione del soggetto attivo con l'autore della falsificazione. Parte della giurisprudenza ha ritenuto che, per l'integrazione della fattispecie in discorso, non occorra un'assoluta conoscenza della falsità delle monete nel momento in cui sono ricevute, essendo sufficiente anche il semplice dubbio in ordine alla loro natura.

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

Tale forma di reato non appare configurabile in capo a Chiara Assicurazioni.

### **"Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede" (Art. 457 c.p.)**

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

L'art. 457 c.p. prevede un'ipotesi di ricezione di monete false in buona fede ed il soggetto attivo acquista contezza della falsità solo dopo la ricezione dei valori e, nonostante tale consapevolezza, li mette in circolazione. Il dolo è generico e consiste nella volontà di mettere in circolazione monete della cui falsità o alterazione si è consapevoli

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

Tale forma di reato non appare configurabile in capo a Chiara Assicurazioni.

### **"Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati" (Art. 459 c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

### **"Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo" (Art. 460 c.p.)**

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se



il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

**"Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata" (Art. 461 c.p.)**

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

**"Uso di valori di bollo contraffatti o alterati" (Art. 464 c.p.)**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Le norme in esame, nell'ambito delle disposizioni volte alla tutela della fede pubblica, mirano più specificamente a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico giuridico con i valori di bollo.

In particolar modo, l'art. 459 incrimina i comportamenti di cui agli artt. 453, 455, 457 c.p. (ossia contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione) commessi su valori di bollo, ossia, come specificato al secondo comma, carta bollata, marche da bollo e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (sono tali ad esempio le marche assicurative, i francobolli di Stati esteri, le cartoline, i biglietti postali, i bollettini e i francobolli per pacchi emessi dallo Stato, i francobolli emessi da altri Enti pubblici o privati per concessione dello Stato). Per maggiori dettagli si rinvia a quanto già indicato nei commenti agli artt. 453 e 455 c.p.

Nelle due ipotesi di reato considerate agli artt. 460 e 461 c.p. si attua una tutela indiretta della pubblica fede, perseguendo gli atti preparatori dei delitti di falsificazione delle monete o dei valori di bollo.

L'art. 464, invece, sanziona il semplice uso dei valori citati da parte di chi non sia concorso nella loro contraffazione o alterazione, con la consapevolezza, sin dal momento della ricezione, della loro falsità.

**PUNTI DI ATTENZIONE**

Tali forme di reato non appaiono configurabili in capo a Chiara Assicurazioni.

**"Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" (Art. 473 c.p.)**

*Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*



## **"Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" (Art. 474 c.p.).**

*Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

Le norme in esame, mirano a garantire la certezza e l'affidabilità delle transazioni commerciali mediante la tutela dei marchi e dei segni distintivi dei prodotti industriali. Le norme mirano a far sì che sia tutelata la fiducia che i consumatori ripongono nella generalità dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali.

La condotta sanzionata consiste sia nella contraffazione o alterazione materiale di marchi o segni distintivi di prodotti, sia nell'introduzione nel territorio dello Stato - nonché la detenzione per la vendita - di prodotti contraffatti. Presupposti per la configurazione del reato sono l'avvenuta registrazione delle licenze e dei marchi nel rispetto delle normative vigenti, nonché la consapevolezza, da parte dell'autore, della possibilità di ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

### **PUNTI DI ATTENZIONE**

Dato il carattere peculiare dell'oggetto materiale del reato in esame, si ritiene remota la sussistenza di profili di rischio diretti per gli operatori assicurativi in ordine a tale fattispecie.

I presidi previsti dal Codice Etico appaiono idonei allo scopo di prevenire la commissione di reati, che sono peraltro estranei alla stessa attività assicurativa.

### **PRASSI COMPORTAMENTALI**

Una specifica attenzione deve essere prestata da tutto il Personale nei rapporti con soggetti non sufficientemente noti.

**Ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata, tale da configurare situazioni di rischio (anche solo potenziali) ai sensi del D.Lgs. 231/01, così come qualsiasi violazione (effettiva o presunta) commessa dal Personale o da terzi deve essere segnalata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza 231 con le modalità previste dal Modello Organizzativo 231.**



## FAMIGLIA DI REATI

### REATO DI RICICLAGGIO E FATTISPECIE CRIMINOSE DI CARATTERE TRANSNAZIONALE

#### NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI

**L'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146** - "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale", entrata in vigore il 12 aprile 2006, ha ampliato il numero dei reati al compimento dei quali può derivare l'applicazione delle sanzioni amministrative a carico dell'ente coinvolto, ove sussista il carattere di "transnazionalità" della condotta criminosa (inedita sino ad oggi per il nostro ordinamento penale). L'art. 3 della citata Legge definisce quindi il "reato transazionale" come il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che veda coinvolto un gruppo criminale organizzato e che, alternativamente: ■ sia commesso in più di uno Stato ■ sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato ■ sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato ■ sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

**L'art. 63 del Decreto Legislativo 231/2007** di recepimento della III direttiva 2005/60/CE in materia di contrasto al riciclaggio, entrato in vigore il 29 dicembre 2007, introducendo l'**art. 25-octies**, amplia il raggio di azione della responsabilità amministrativa degli enti - e l'applicazione delle conseguenti sanzioni - ai reati di: **ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** e definisce le condotte che, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

#### **Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).**

*1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

*3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».*



## FATTISPECIE DI REATO

I reati "transnazionali" presi in considerazione dal legislatore possono dividersi in quattro macro categorie.

Delitti concernenti le **associazioni a delinquere**, che si distinguono a loro volta nelle seguenti fattispecie, caratterizzate dalle specifiche finalità delle condotte criminose poste in atto dagli appartenenti all'associazione.

### **"Associazione per delinquere" (Art. 416 c.p.)**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma"<sup>1</sup>.*

### **"Associazione per delinquere di tipo mafioso" (Art. 416-bis c.p.)**

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

<sup>1</sup> Comma aggiunto dalla normativa sulla tratta di persone.



**"Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri" (Art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973)**

**"Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti" (Art. 74 d.P.R. n. 309/1990)**

Sotto il profilo strettamente giuridico occorre precisare che i requisiti che caratterizzano l'associazione a delinquere e la differenziano dalla diversa ipotesi del mero concorso nel reato sono i seguenti: ■ il vincolo associativo si determina quando un soggetto partecipa all'associazione esplicandovi una qualsiasi attività, anche secondaria ■ la partecipazione deve avere carattere di permanenza o almeno di stabilità della condotta ■ l'associazione assume rilievo quando vi partecipa un numero minimo di tre associati e nell'indeterminatezza del programma criminoso.

In relazione alle fattispecie sopra elencate, perché sussista la possibilità di imputare l'illecito all'ente, è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso; pertanto non è sufficiente che un dipendente/collaboratore dell'ente si avvalga della struttura di quest'ultimo per perseguire un profitto riferibile esclusivamente a se stesso (ovvero all'associazione a delinquere alla quale questi partecipa o concorre).

#### **PUNTI DI ATTENZIONE**

Tali forme di reato non appaiono configurabili in capo a Chiara Assicurazioni.

Un secondo insieme di reati presi in considerazione dal legislatore, anche sotto il profilo della loro eventuale dimensione transnazionale, è costituito dai **delitti di riciclaggio** e di **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**; la responsabilità dell'ente, nella sola dimensione domestica, è altresì prevista anche per il **reato di ricettazione**.

#### **"Ricettazione" (Art. 648 c.p.)**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

Questo delitto consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o altri beni di provenienza illecita per procurare profitto a sé o altri. E' prevista la reclusione da due a otto anni e una multa da 516 a 10.329 euro, che possono essere ridotte se il fatto è di particolare tenuità.

#### **PUNTI DI ATTENZIONE**

E' un'ipotesi che è scarsamente riferibile all'attività di impresa di Chiara Assicurazioni S.p.A. poiché il pagamento di premi in contante, ai sensi delle disposizioni del Codice delle assicurazioni private e della modalità di collocamento dei prodotti adottata e della normativa regolamentare ISVAP, è divenuta un'ipotesi del tutto residuale e riferita comunque ad importi modesti.

#### **"Riciclaggio" (Art. 648 bis c.p.)**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.*



*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

## **"Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (Art. 648-ter c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Si ritiene che il riciclaggio si concretizzi tipicamente in tre distinte fasi: il "*collocamento*" materiale dei proventi da reato; la "*dispersione*", ossia il compimento di una serie di operazioni finanziarie volte a separare per quanto possibile il capitale dalla sua origine illecita; la successiva "*integrazione*" nei circuiti dell'economia lecita dei capitali di origine criminale. Obiettivo finale del riciclaggio è dunque quello di allontanare i proventi di attività illecite dai soggetti che hanno commesso le attività criminose che li hanno generati, rendendo in tal modo il denaro "spendibile".

In tale contesto vengono in considerazione tutte quelle condotte volte a ostacolare le indagini finalizzate ad identificare/ricostruire la illecita provenienza dei beni o del denaro; in particolare il termine "sostituzione" deve intendersi in un'accezione molto ampia, che ricomprende qualsiasi operazione che implichi la conversione dei proventi di reato in altro denaro o beni. Il "trasferimento" è invece una modalità attuativa del riciclaggio, da intendersi quale riconversione o trasferimento di beni sapendo che questi beni derivano da un'attività criminosa. La terza condotta suscettibile di configurare la fattispecie del riciclaggio consiste invece in qualsiasi operazione che sia compiuta in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, vale a dire la ricostruzione del tragitto compiuto dal denaro.

Il delitto di impiego di cui all'art. 648-ter c.p. si focalizza invece sulla fase del reinvestimento finale, nel mercato lecito, dei capitali di provenienza criminosa. L'ipotesi di punibilità ha lo scopo di tutelare l'ordine economico ovvero l'economia pubblica, nonché gli operatori di mercato onesti, dagli effetti negativi e distorsivi che si possono determinare dall'immissione di denaro di provenienza illecita nell'economia legale

### **PUNTI DI ATTENZIONE**

I reati in esame, relativamente all'attività d'impresa di Chiara Assicurazioni, potrebbero configurarsi (posta la non applicabilità del decreto n. 231/2007 – provvedimento riguardante le imprese di assicurazioni solo se esercenti il ramo vita) in caso di investimenti finanziati tramite il patrimonio libero, vendita o locazione di immobili di proprietà dell'impresa, etc.

Una terza categoria di illeciti rientranti nell'ambito dei reati transnazionali riguarda il **traffico di migranti**.

### **"Traffico di migranti" (Art.12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. n. 286/1998)**

La norma prevede, in sintesi, che [...] chiunque commette atti diretti a procurare l'ingresso di un soggetto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ovvero, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorire la permanenza di questi, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.



## **PUNTI DI ATTENZIONE**

Tali forma di reato non appare configurabile in capo a Chiara Assicurazioni.

La quarta categoria di delitti transnazionali concerne invece i **reati di intralcio alla giustizia**.

### **“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (Art. 377-bis c.p.)**

*Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Il reato si realizza, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, quando qualcuno con violenza o minaccia, oppure con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rispondere all'autorità giudiziaria in un processo penale.

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

In teoria il reato di per sé si potrebbe configurare come realizzabile in capo a soggetti facenti capo ad una struttura aziendale: ad esempio si potrebbe ipotizzare una pressione esercitata da un superiore gerarchico nei confronti di un dipendente chiamato a rendere testimonianza in un processo penale, per far apparire situazioni diverse dalla realtà o per nascondere possibili connivenze della stessa persona o di una struttura aziendale nella commissione del reato o anche solo di un illecito amministrativo.

Si evidenzia però che, data la caratteristica di transnazionalità del reato previsto dalla legge 16 marzo 2006 n. 146, la possibilità di accadimento in capo a Chiara Assicurazioni si restringe notevolmente.

### **“Favoreggiamento personale” (Art. 378 c.p.)**

*Chiunque ponga in essere attività di aiuto ad un soggetto per eludere le investigazioni o per sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in seguito al compimento di un reato, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

In riferimento al reato di cui all'art. 378 c.p. va qui precisato che si tratta di un reato a forma libera, ove la condotta è diretta soprattutto a realizzare interessi altrui: a ciò è finalizzato l'aiuto, che può manifestarsi con modi e mezzi diversi, purché idonei al raggiungimento dello scopo, che consiste nell'eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria o nel sottrarsi alle ricerche di questa.

Si ritiene peraltro possa integrare il reato di favoreggiamento personale anche una condotta meramente omissiva (ad es. silenzio, reticenza o nel rifiuto di fornire alla polizia giudiziaria o all'autorità inquirente notizie utili per indagare efficacemente sul reato commesso).

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

Tale forma di reato non appare configurabile in capo a Chiara Assicurazioni.

## **PRASSI COMPORTAMENTALI**

E' pertanto fatto divieto assoluto di commettere o di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione dei reati previsti dalla famiglia in argomento.

Con riferimento ai reati di cui agli artt. 377-bis c.p. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e 378 c.p. (favoreggiamento personale), è fatto assoluto divieto di porre in essere condotte illecite, offerte o promesse - dirette o indirette - di vantaggi non dovuti, nonché ogni comportamento idoneo - anche solo potenzialmente - a concretizzare tali fattispecie, a prescindere dal



fatto che le stesse possano assumere rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/01, ricorrendone o meno la natura "transnazionale".

Sono pertanto tassativamente vietati tutti i comportamenti (attivi o omissivi) in qualunque modo volti ad ostacolare il regolare corso delle indagini e dei procedimenti penali, ovvero ad aiutare uno o più soggetti (che siano o meno esponenti, dipendenti o collaboratori delle società del Gruppo) ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità inquirente.

In tale contesto deve essere prestata particolare attenzione laddove società del Gruppo, per il tramite di propri esponenti, dipendenti o collaboratori, siano chiamate direttamente o indirettamente in causa nell'ambito di indagini penali o in un procedimento penale. Ricorrendo tali ipotesi: ■ è fatto divieto assoluto di cercare di influenzare in qualunque modo i soggetti sottoposti ad indagine ■ qualora esponenti, dipendenti o collaboratori di società del Gruppo siano a qualunque titolo chiamati a deporre nell'ambito di un procedimento penale è richiesta un'assoluta integrità e correttezza ■ è vietato qualsiasi comportamento volto ad influenzare impropriamente detti soggetti (ad esempio, mediante promesse di bonus, avanzamenti di carriera, riconoscimenti economici, ovvero, mediante minacce di ritorsioni sul percorso professionale, ovvero ancora suggerendo le dichiarazioni da rendere o i comportamenti da tenere davanti all'Autorità inquirente, facendo ad esempio valere il rapporto gerarchico esistente nei confronti del soggetto chiamato a deporre).

**Ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata, tale da configurare situazioni di rischio (anche solo potenziali) ai sensi del D.Lgs. 231/01, così come qualsiasi violazione (effettiva o presunta) commessa dal Personale o da terzi deve essere segnalata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza 231 con le modalità previste dal Modello Organizzativo 231.**



## FAMIGLIA DI REATI

### REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

#### NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI

Le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro si pongono l'obiettivo di prevedere più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione alla recrudescenza del fenomeno degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori e la sicurezza degli ambienti lavorativi. Con l'entrata in vigore del TU Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) sono state apportate significative modifiche all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/01. La nuova formulazione, introdotta dall'art. 300 del citato TU, pur mantenendo ferma la severità complessiva delle sanzioni, ha consentito al giudice di diversificare maggiormente le fattispecie di illecito e – in relazione alla loro gravità – di graduare la pena applicabile.

Di seguito si riporta la nuova formulazione dell'art. 25-septies:

**Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi

#### FATTISPECIE DI REATO

**Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

**Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)**

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è



*gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.*

*Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

### **Circostanze aggravanti (Art. 583 c.p.)**

*La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:*

*1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

*2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

*La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:*

*1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;*

*2. la perdita di un senso;*

*3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*

*4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

A completamento del quadro normativo si colloca la più generale previsione di cui all'art. 2087 del Codice civile, in forza della quale il datore di lavoro deve adottare le misure che, in relazione alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alle tecniche adottate, sono necessarie per tutelare la salute e l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

### **Tutela delle condizioni di lavoro (Art. 2087 Cod. Civ.)**

*L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.*

Va tenuto peraltro presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al datore di lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia carattere di anormalità ed eccezionalità.

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

La tutela della sicurezza del lavoro è materia che pervade ogni ambito ed ogni attività aziendale.

Tutti i responsabili di uffici o strutture, come pure tutti i dipendenti, devono pertanto rispettare le disposizioni legislative vigenti e vigilare perché siano assicurati gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, osservando scrupolosamente le misure generali di tutela.

I principi di tutela della sicurezza del luogo di lavoro non sono circoscritti al solo ambito aziendale e non sono riferiti ai soli lavoratori, ma riguardano anche le attività svolte dalle imprese appaltatrici, dai lavoratori autonomi e dai collaboratori esterni chiamati a svolgere attività nell'ambito aziendale e dai soggetti estranei che si trovino temporaneamente sul luogo del lavoro.

Particolare attenzione va riposta da tutti i lavoratori (personale dipendente e non) in merito al corretto utilizzo di macchinari, di apparecchiature, di utensili, di mezzi di trasporto e, in genere, di attrezzature di lavoro,



osservando scrupolosamente le istruzioni in materia di sicurezza e tenendo sempre attivati i dispositivi di sicurezza previsti.

Sotto il profilo generale gli standard richiesti dal legislatore presentano procedure di gestione del rischio sicurezza di elevata complessità ed onerosità che risultano più attinenti al mondo industriale/produttivo piuttosto che alle peculiarità del settore assicurativo per il quale si ritiene di evidenziare – in via esemplificativa - i seguenti rischi generali e/o tipici del comparto, il cui adeguato presidio è incluso nel Modello Organizzativo adottato dal Gruppo:

1. **Piani di emergenza:** a fronte di situazioni di elevata criticità (es. incendio, emergenze mediche, terremoti, allagamenti, mancanza energia elettrica, telefonate minatorie ecc.). Messa a disposizione a tutto il personale del Piano di emergenza, nomina degli addetti all'evacuazione e dei tutor per i disabili.
2. **Lavoro al videoterminale:** conformità degli apparati, visite mediche periodiche al personale esposto al rischio, formazione/informazione su corretto utilizzo/posizionamento delle apparecchiature, ergonomia della postazione di lavoro ecc..
3. **Dotazione tecnica degli edifici:** certificazioni di conformità per impianti elettrici, messa a terra, collaudi ascensori/montacarichi ecc. previsione di manutenzione ordinaria periodica.
4. **Misure antincendio:** nomina degli addetti antincendio e loro formazione, dotazione di un congruo numero di estintori/idranti, esecuzione della manutenzione periodica agli strumenti, predisposizione della segnaletica per vie di fuga, efficienza delle uscite di emergenza, adozione di rilevatori di fumo, prove di evacuazione negli edifici dove è prevista ecc..
5. **Gestione degli infortuni:** nomina degli addetti al primo soccorso, presenza di cassette di pronto soccorso, controlli periodici su completezza dotazione, formazione di primo soccorso per gli addetti ecc..
6. **Lavori di ristrutturazione e di manutenzione:** gestione degli appalti secondo criteri di professionalità serietà e affidabilità, verifica dell'adeguatezza della misure di sicurezza anche tramite professionisti esterni.
7. **Sicurezza e salute durante la gravidanza e l'allattamento – stress da lavoro:** attività di formazione e informazione preventiva, eventuale riallocazione del personale ecc..
8. **Presenza di gas radioattivi (radon) negli ambienti di lavoro:** rilevazioni del rispetto dei parametri fissati dalle normative vigenti.
9. **Misure contro il fumo passivo:** diffusione a tutto il personale del divieto, apposizione di adeguata cartellonistica, nomina figure deputate al controllo del rispetto del divieto.

## NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO CUI IL MODELLO RIMANDA

“Valutazione dei rischi ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008”.

## PRASSI COMPORTAMENTALI

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda tutti gli ambiti aziendali e si estende anche all'esterno, nel contesto della “Responsabilità del Committente”, con riferimento alla gestione di cantieri temporanei o mobili e con riferimento agli obblighi relativi all'affidamento dei contratti di appalto, e dei contratti d'opera o di somministrazione.

In generale tutti i responsabili di uffici o strutture, come pure tutti i dipendenti, devono pertanto rispettare le disposizioni legislative vigenti e vigilare perché siano assicurati gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, osservando scrupolosamente le misure generali di tutela.

Pertanto tutti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni di legge nonché la normativa emanata nell'ambito del Gruppo in materia di salute, di sicurezza, di igiene sul lavoro e di prevenzione, nonché le disposizioni e le istruzioni emanate da fornitori di materiali, attrezzature e di servizi, da appaltatori, e più in generale tutti sono tenuti ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari in materia.



In particolare, le strutture aziendali specificatamente deputate alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza del lavoro, anche nell'ambito della redazione della Documentazione prevista dalla normativa (DVR, DUVRI, VRI) provvedono:

- alla identificazione dei pericoli potenziali e dei danni che ne possono derivare;
- alla valutazione dei rischi connessi;
- al controllo del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, eventuali agenti chimici, fisici e biologici;
- all'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie per legge;
- all'osservanza del processo e degli adempimenti tecnici ed amministrativi previsti dalle normative interne e di legge;
- alla individuazione ed alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
- alla definizione ed attuazione di eventuali piani di intervento;
- alla realizzazione degli interventi pianificati nell'ambito di programmi preordinati;
- alla verifica sull'attuazione e controllo sull'efficacia delle misure adottate;
- al costante controllo dell'osservanza delle misure previste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e del mantenimento nel tempo delle caratteristiche tecniche di sicurezza degli strumenti e degli impianti, nonché delle misure adottate

Con specifico riferimento al tema della "Responsabilità del Committente" le strutture addette all'affidamento di appalti (anche relativi alla realizzazione di immobili o di impianti da concedere in locazione finanziaria) e/o alla conclusione di contratti d'opera o di somministrazione devono:

- verificare l'idoneità tecnico professionali delle imprese di appalto/ subappalto e dei lavoratori autonomi;
- pianificare le fasi di lavorazione;
- informare le parti interessate circa eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro in cui siano chiamate ad operare;
- prevedere nella predisposizione dei contratti l'indicazione delle cautele e dei costi destinati alla sicurezza;
- designare le figure di legge dedicate (Incaricato del committente, Coordinatore delegato dall'Ente per l'esecuzione dei lavori; eventuale Direttore dei lavori; eventuale Responsabile alla sicurezza);
- predisporre eventuali piani di sicurezza e coordinamento, nonché eventuale documentazione di valutazione dei rischi;
- dare corso agli adempimenti tecnico-amministrativi, alle notifiche e comunicazioni previste dalla normativa di settore alla pubblica amministrazione ed agli enti preposti;
- coordinare l'esecuzione delle attività di correlazione fra imprese e lavoratori autonomi;
- controllare il rispetto delle misure nel cantiere;
- controllare il rispetto da parte degli appaltatori e subappaltatori delle normative di settore relative all'utilizzo della manodopera.

Di tutte le misure adottate e delle attività svolte deve essere mantenuta la tracciabilità a livello di sistema informatico e/o documentale.

Più in generale, le strutture aziendali deputate alla salute ed alla sicurezza sul lavoro devono:

- assicurare le misure generali di tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- astenersi da affidare incarichi o contratti di fornitura di attrezzature, di strumentazione di lavoro o di servizi a soggetti che non forniscano le dovute garanzie di serietà e competenza tecnica;
- pretendere sempre dai terzi coinvolti apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, del Modello Organizzativo 231 e del Codice Etico adottati dal Gruppo Banco Desio e di impegno al loro rispetto, nonché al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adottare un condotta trasparente e collaborativi nei confronti degli Enti preposti al controllo (Ispettorato del lavoro; A.S.L. Vigili del Fuoco, Ufficiali sanitari ecc) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell'ambito dei contratti di appalto, d'opera o di fornitura a fornire alle controparti tutta la documentazione ed i supporti tecnici atti ad evitare incidenti in termini di salute e sicurezza;



- favorire e promuovere l'informazione e la formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, alle misure preventive adottate, alle procedure di soccorso, alla lotta antincendio alle procedure di evacuazione;
- prevedere periodicamente prove di evacuazione dai locali;
- curare il costante rispetto delle normative in tema di sicurezza nei confronti di tutti i lavoratori, anche non dipendenti e comunque dei soggetti che frequentano i locali aziendali;
- curare il costante mantenimento delle caratteristiche tecniche di sicurezza degli impianti, dei locali e degli strumenti di lavoro.

Parimenti, tutti i dipendenti, collaboratori devono:

- osservare scrupolosamente le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle Strutture aziendali e dalle Autorità competenti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- tenere, nei confronti dei colleghi, un comportamento corretto e rispettoso della dignità e della salute fisica e psichica della persona;
- segnalare immediatamente ai propri superiori e, ove opportuno o necessario, al Servizio Prevenzione e Protezione ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, ove possibile e compatibilmente con le proprie competenze e in ogni caso senza che il suo comportamento possa arrecare a se stesso o a terzi danni o pericoli, per eliminare o ridurre la situazione di pericolo emergente.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, di collaborare e dare causa alla realizzazione di comportamenti (anche omissivi) che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerato ai fini del D.Lgs 231/2001.

**Ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata, tale da configurare situazioni di rischio (anche solo potenziali) ai sensi del D.Lgs. 231/01, ovvero la possibile commissione di reati non contemplati dal Decreto (quale, ad esempio, la frode fiscale), così come qualsiasi violazione (effettiva o presunta) commessa dal Personale o da terzi deve essere segnalata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza 231 con le modalità previste dal Modello Organizzativo 231.**



## FAMIGLIA DI REATI

### DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

#### NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI

L'Art. 3 della **Legge 14 gennaio 2003, n. 7** - "*Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo*", entrata in vigore il 28 gennaio 2003, ha inserito nel novero dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 l'art. **25-quater** che dispone la punibilità dell'ente nel caso in cui soggetti appartenenti all'ente stesso commettano, nell'interesse o a vantaggio di quest'ultimo, delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico.

#### **Art. 25-quater. (Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico).**

1. *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
  - a) *se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
  - b) *se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*
4. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

Come si noterà, l'art. 25-quater non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie criminose aventi in comune la particolare finalità di terrorismo o everzione dell'ordine democratico, rinviando poi per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali in materia ed alla Convenzione di New York.

#### FATTISPECIE DI REATO

Con riferimento ai delitti della specie previsti dal codice penale italiano, devono essere anzitutto considerati i delitti *c.d. politici*, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato, del cittadino o di Stati esteri: si tratta, in particolare dei *delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e contro i diritti politici del cittadino*, nonché dei *delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti* previsti, rispettivamente, ai Capi I, II, III, IV e V del Libro II e caratterizzati dall'essere commessi con finalità di terrorismo.

#### **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)**

*Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

*Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*



*Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

Tra le altre fattispecie si rilevano inoltre:

- articolo 270-ter c.p. - assistenza agli associati
- articolo 270-quater c.p. – arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- articolo 270-quinquies c.p. – addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- articolo 270-sexies c.p. – qualificazione delle condotte con finalità di terrorismo
- articolo 280 c.p. – attentato per finalità terroristiche o di eversione
- articolo 280-bis c.p. – atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- articolo 289-bis c.p. – sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- articolo 302 c.p. – istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo
- articolo 307 c.p. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- articolo 418 c.p. - assistenza agli associati - associazione mafiosa

**PUNTI DI ATTENZIONE**

Tali forme di reato non appaiono configurabili in capo a Chiara Assicurazioni.

Per quanto riguarda invece i delitti previsti da leggi speciali, vengono in considerazione le norme di seguito riportate:

**Articolo 1 D.L. 625/1979 convertito con L. 15/1980 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)**

*Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.*

*Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti*

La **Legge 10 maggio 1976, n. 342**, in materia di **repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea**, che sanziona "chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo", ovvero "con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo" e prevede una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui dal fatto siano derivate la morte o lesioni personali a passeggeri o membri dell'equipaggio. E altresì punibile "chiunque, al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso".

La **Legge 28 dicembre 1989, n. 422**, in materia di **repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale**, che sanziona "chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa", ovvero "in modo da porre in pericolo la sicurezza collettiva: (a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione; (b) distrugge o



*danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento; (c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione; (d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione”, ovvero, infine, minaccia di compiere uno dei fatti indicati sub a), b) e d). La pena è aumentata nel caso in cui dalla commissione del reato derivino lesioni o la morte di una persona.*

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

Tali forme di reato non appaiono configurabili in capo a Chiara Assicurazioni.

Infine, relativamente ai delitti previsti dalla Convenzione di New York si precisa che, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione: *"Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:*

*(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato1; ovvero*

*(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa".*

L'espresso rinvio a tale norma internazionale deve essere letto quale norma di chiusura, finalizzata cioè ad evitare possibili lacune nella disciplina introdotta dall'art. 25-*quater* nonché a rafforzarne l'applicabilità mediante il rinvio ad atti internazionali. Come si noterà infatti, i reati richiamati nella Convenzione sono tutti accomunati dal sanzionare la medesima condotta (fornire o raccogliere fondi) e si distinguono invece tra loro per le specifiche finalità che connotano l'atto terroristico al cui compimento sono destinate le risorse economiche.

## **PRASSI COMPORTAMENTALI**

E' fatto divieto assoluto di commettere o di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione dei reati previsti dalla famiglia in argomento.

**Ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata, tale da configurare situazioni di rischio (anche solo potenziali) ai sensi del D.Lgs. 231/01, qualsiasi violazione (effettiva o presunta) commessa dal Personale o da terzi deve essere segnalata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza 231 con le modalità previste dal Modello Organizzativo 231.**



## FAMIGLIA DI REATI

### REATI INFORMATICI

## NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI

Il D.Lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art.7, del 18 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001.

Tale legge, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, oltre a apportare al Codice di Procedura Penale alcune modifiche finalizzate a regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione/sequestro dei dati informatici, introduce, con l'art. 24-bis, nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 nuove fattispecie di illecito amministrativo, commesse in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito dei dati:

#### **Art. 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati).**

*In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*

*In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*

*In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*

*Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e).*

*Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

La scelta operata dal legislatore consente, pertanto, di ascrivere anche agli Enti responsabilità penale/amministrativa per i reati informatici più gravi, qualora ricorrano i requisiti soggettivi (commissione del reato da parte dei vertici aziendali o dei sottoposti) e oggettivi (interesse o vantaggio dell'Ente) richiesti dal D.Lgs. 231/2001.

La citata legge ha anche disposto l'integrazione dell'art. 132 del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) che consente alle competenti Autorità di ordinare ai fornitori e agli operatori dei servizi informatici e telematici di conservare, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, i dati relativi al traffico telematico.

Si illustrano di seguito i reati presupposti elencati dall'art. 24 bis del D.Lgs 231/2001.



## FATTISPECIE DI REATO

### **Falsità nei documenti informatici (Art. 491 bis c.p.)**

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.*

Tale articolo dispone che ai documenti informatici pubblici o privati, aventi efficacia probatoria (ovvero sottoscritti con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata) si applichi la medesima disciplina prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei (art. da 476 a 493 del Codice Penale).

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica. Ricorre falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato successivamente alla sua formazione; ricorre falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione.

Più complesso appare il tema della "falsità ideologica" informatica, posto che, in questo caso, l'oggetto di falsificazione non è l'atto nella sua materialità, ma la circostanza che il pubblico ufficiale o il privato attesti falsamente che il fatto è stato da lui compiuto o in sua presenza, indipendentemente dall'utilizzo o meno dei sistemi informatici, che sarebbero comunque di mero supporto alla condotta illecita.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria il falso ideologico potrebbe compiersi mediante l'immissione di dati o informazioni non veritiere in elenchi o registri gestiti informaticamente.

### **PUNTI DI ATTENZIONE**

*La possibilità che i dipendenti di Chiara pongano in essere, autonomamente o in concorso con terzi, fatti di alterazione o contraffazione di documenti informatici appare tutt'altro che remota.*

### **ESEMPIO**

*A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.*

*Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.*

### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.)**

*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

- 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*



*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

Il reato è commesso da chi, abusivamente, si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Non è richiesto che il reato sia commesso ai fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può, pertanto, realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità o la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se, più frequentemente, l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: il verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema o dell'interruzione totale/parziale del suo funzionamento; o quando si tratti di un sistema di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di "operatore del sistema".

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, mediante, ad esempio, l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

*Il reato in esame potrebbe configurarsi in riferimento all'operatività di Chiara Assicurazioni.*

## **ESEMPIO**

*Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente di Chiara Assicurazioni che acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider, hacking), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.*

## **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater c.p.)**

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a Euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da Euro 5.164 a Euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.*

## **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies c.p.)**

*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*



L'art. 615-quater punisce l'abusiva acquisizione in qualunque modo (anche mediante autonoma elaborazione) e diffusione di "codici di accesso" ai sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, oltre all'indicazione di qualunque istruzione idonea al predetto scopo.

La norma si pone come naturale completamento della tutela prevista dall'art. 615-ter, che punisce ogni accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico: infatti l'acquisizione o diffusione dei cosiddetti "codici di accesso" è preordinata alla commissione di un accesso abusivo.

L'oggetto di tutela, ovvero i "codici di accesso" possono essere sinteticamente rappresentati da:

- mezzi di accesso fisici (chiavi meccaniche, tesserini magnetizzati di riconoscimento); tali mezzi sono consegnati al legittimo utilizzatore dal gestore del sistema e costituiscono, pertanto, una forma di legittimazione ed accesso controllato;
- mezzi di accesso memorizzati dall'utente legittimo (user, password, pin)- sono rappresentati da una sequenza di elementi numerici, alfabetici o simbolici assegnati, in via esclusiva, all'utilizzatore dal gestore del sistema. Tali dati devono essere comunicati dall'utilizzatore al sistema informatico o telematico per l'accesso alle funzionalità/servizi da quest'ultimo erogati;
- mezzi di accesso biometrici- sono rappresentati da sistemi che raffrontano alcune caratteristiche fisiche dell'utente (impronte digitali, riconoscimento vocale, reticolo venoso della retina dell'occhio, ecc...;) con quelle precedentemente memorizzate, abilitando l'accesso solo in caso di esatta corrispondenza fra quanto rilevato e quanto registrato.

L'art. 615-quinquies punisce l'acquisizione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi in grado di danneggiare, interrompere o alterare il funzionamento di un sistema e/o dei dati/programmi ad esso pertinenti.

La norma tende a reprimere, in particolare modo, il comportamento di coloro che diffondono programmi infetti (cd virus), ovvero particolari applicazioni software, che possono riprodursi e celarsi all'interno dei sistemi informativi, danneggiandone il contenuto. Trattandosi di un reato di mera condotta, la consumazione coincide con la messa in circolazione del programma "infetto", a prescindere, quindi, da qualsiasi danno da esso cagionato. Per la sussistenza del reato, la norma richiede il dolo generico, ovvero è sufficiente che l'agente sia consapevole di mettere in circolazione un virus.

Tali fattispecie di reato sono perseguibili d'ufficio e reprimono anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi, indipendentemente dalla messa in atto dei crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

*I reati in esame potrebbero configurarsi in riferimento all'operatività di Chiara Assicurazioni.*

## **ESEMPIO**

- 1. soggetti che si procurano i codici di accesso al sistema informatico della Compagnia per effettuare operazioni che portino un interesse o un vantaggio per la società, quali ad esempio, maggiorazione dei costi dei servizi erogati, fatturazione di servizi non richiesti;*
- 2. soggetti che si procurano i codici di accesso a sistemi informatici esterni, tipicamente quelli di Società concorrenti, al fine di procurare un interesse o vantaggio alla Compagnia, quali ad esempio l'acquisizione del portafoglio Clienti, delle condizioni economiche applicate ai servizi e di informazioni relative alla commercializzazione di nuovi prodotti/servizi;*
- 3. soggetti che danneggiano o interrompono il sistema informatico/telematico o parte di esso per creare disservizio ad un competitor (tramite virus o spyware) o per creare situazioni di boicottaggio di altri soggetti connessi in rete.*

## **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.)**

*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle*



comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

L'art. 617-quater c.p. punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta, impedisce o interrompe le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, oppure rivela, al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici (cd sniffer), sia con l'utilizzo di software (cd spyware).

L'impedimento o interruzione delle comunicazioni (cd "Denial of Service") può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche, ad esempio, sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle (spamming).

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di "operatore di sistema".

#### **PUNTI DI ATTENZIONE**

*Il reato in esame potrebbe configurarsi in riferimento all'operatività di Chiara Assicurazioni.*

#### **ESEMPIO**

*Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto della Compagnia, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.*

#### **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinques c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.

L'art. 617-quinques c.p. punisce il solo fatto dell'installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Tale crimine è perseguibile d'ufficio.

#### **PUNTI DI ATTENZIONE**

*Il reato in esame potrebbe configurarsi in riferimento all'operatività di Chiara Assicurazioni.*

#### **ESEMPIO**

*Un dipendente riesce ad introdurre un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.*



## **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.*

L'art. 635-bis c.p. punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella o altera informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste.

### **PUNTI DI ATTENZIONE**

*Il reato in esame potrebbe configurarsi in riferimento all'operatività di Chiara Assicurazioni.*

### **ESEMPIO**

*Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.*

*Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.*

## **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

L'art. 635-ter c.p. punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti all'art. 635-bis c.p., a prescindere dal prodursi, in concreto, del risultato del danneggiamento, che, se si verifica, costituisce circostanza aggravante della pena. Deve, però, trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o, comunque, di pubblica utilità. Rientrano, pertanto, in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da Enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Il reato è sempre perseguibile d'ufficio.

Qualora le condotte descritte siano conseguenti ad un accesso abusivo al sistema, esse vengono punite ai sensi dell'art. 615 ter c.p.

### **PUNTI DI ATTENZIONE**

*Il reato in esame potrebbe configurarsi in riferimento all'operatività di Chiara Assicurazioni.*

*Il reato si realizza mediante le medesime condotte punite all'art. 635 bis c.p. ma perpetrate nei confronti degli Enti Pubblici.*



## **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

L'art. 635-quater c.p. punisce chiunque mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, distrugge, danneggia e rende inservibili sistemi informatici o telematici altrui, oppure ne ostacola gravemente il funzionamento. Per la consumazione del reato in oggetto, il sistema su cui viene perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

### **PUNTI DI ATTENZIONE**

*Il reato in esame potrebbe configurarsi in riferimento all'operatività di Chiara Assicurazioni.*

### **ESEMPIO**

*Danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).*

## **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies c.p.)**

*Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

L'art. 635-quinquies c.p. punisce le medesime condotte descritte all'art. 635-ter anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve, però, trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza o minaccia alle persone, o con abuso della qualità di "operatore di sistema". E' da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi, qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolano gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse vengono punite ai sensi dell'art. 615-ter.



## **PUNTI DI ATTENZIONE**

*Il reato in esame potrebbe configurarsi in riferimento all'operatività di Chiara Assicurazioni.*

## **ESEMPIO**

*Caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.*

## **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies c.p.)**

*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

Il soggetto attivo del reato può essere soltanto un "certificatore qualificato", ovvero un soggetto che rilascia al pubblico certificati elettronici conformi ai requisiti indicati nel testo unico DPR 445/2000 e nelle regole tecniche di cui all'art.8, comma 2.

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

*Tale forma di reato non appare configurabile in capo a Chiara Assicurazioni.*

L'introduzione dei predetti reati, ad opera dall'art. 24-bis, nel corpo del D.Lgs n. 231 del 2001 fa sì che ad essi risultino applicabili tutte le norme del decreto stesso e quindi, oltre a quelle relative ai criteri di imputazione, anche quelle relative ai criteri di esenzione dalla responsabilità, di cui in particolare agli artt. 6 e 7.

In linea generale, si osserva che molte fattispecie di reati informatici, in concreto, potrebbero non presentare il requisito della commissione nell'interesse o a vantaggio della Compagnia, indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa.

Si ricorda, tuttavia, che, qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, la responsabilità della Compagnia potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell'art. 8 del Decreto, anche quando l'autore del reato non sia identificabile (dovrebbe quanto meno essere provata la provenienza della condotta da un soggetto apicale o da un dipendente, anche se non identificato), evenienza tutt'altro che improbabile nel campo della criminalità informatica, in considerazione della complessità e della rapida evoluzione dei relativi strumenti di supporto.

## **NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO CUI IL MODELLO RIMANDA**

In ragione di quanto sopra, i comportamenti da adottare per prevenire i reati individuati nella Famiglia in argomento sono compendiate nelle norme interne di seguito evidenziate:

- Documento programmatico sulla sicurezza

## **PRASSI COMPORTAMENTALI**

Le strutture aziendali, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di utilizzo e gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo, sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nei processi devono essere appositamente incaricati;



- ogni dipendente o amministratore di sistema è tenuto a segnalare all'Alta Direzione aziendale gli eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni), mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente;
- ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate, che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento delle proprie attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e il Banco dovrà essere tempestivamente informato di eventuali furti o danneggiamenti;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo aziendale, nonché nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- le strutture coinvolte nei processi di lavoro devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione o con le autorità di Vigilanza e/o dei loro specifici software in uso.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati del Banco, o a parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrente fra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, ecc...) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o, comunque, di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibile o ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente codici di accesso o, comunque, mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti, ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo comportamento;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o, comunque, in qualsiasi modo documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati a garantire, oltre all'attuazione delle prassi comportamentali sopra rappresentate, il presidio e la tutela dei processi di utilizzo e gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo, mediante la definizione ed implementazione di un sistema di controllo delle attività basato sui principi generali specificati nella sezione successiva.

**Ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata, tale da configurare situazioni di rischio (anche solo potenziali) ai sensi del D.Lgs. 231/01, ovvero la possibile commissione di reati non contemplati dal Decreto (quale, ad esempio, la frode fiscale), così come qualsiasi violazione (effettiva o presunta) commessa dal Personale o da terzi deve essere segnalata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza 231 con le modalità previste dal Modello Organizzativo 231.**



## PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Le attività riferibili ai reati richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 riguardano l'utilizzo, la gestione e il monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, con particolare riferimento ai seguenti processi:

- Gestione della sicurezza informatica
- Prevenzione delle frodi informatiche
- Gestione della sicurezza fisica
- Progettazione, sviluppo e attivazione dei servizi applicativi
- Gestione dei servizi applicativi e supporto utenti.

I principi generali di controllo applicabili ai processi sopra identificati sono:

⇒ Segregazione delle attività, ovvero separazione dei compiti tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

In particolare:

- devono essere assegnati ruoli e responsabilità distinte per la gestione della sicurezza delle informazioni, per tutti gli ambiti di riferimento (indirizzo, governo, progettazione, implementazione, esercizio e controllo delle attività);
- le attività di implementazione e modifica del software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software devono essere demandate a strutture differenti rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi;
- devono essere attribuite precise responsabilità per garantire che il processo di sviluppo e manutenzione delle applicazioni, effettuato internamente e/o presso terzi, sia gestito in modo controllato e verificabile attraverso un opportuno iter autorizzativo;

⇒ Disponibilità di procedure, norme e circolari, ovvero devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento dei processi di lavoro e l'archiviazione della documentazione rilevante.

In particolare:

- devono essere definite le strutture aziendali preposte alla gestione delle attività, con chiara attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità;
- deve esistere apposita normativa aziendale relativa alla gestione del rischio informatico che comprenda l'identificazione e classificazione delle risorse hardware e software, l'individuazione delle relative minacce, la definizione delle soluzioni di mitigazione e l'indicazione del rischio residuo accettato dal Banco;
- devono essere pianificate le attività di sicurezza informatica;
- devono essere definite le procedure tecnico-organizzative per la gestione delle situazioni di emergenza (Piano di Business Continuity), al fine di assicurare la continuità dei processi di lavoro;
- devono essere chiaramente individuate le misure specifiche per garantire la controllabilità e verificabilità dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute.

⇒ Poteri autorizzativi e di firma, che devono essere (i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; (ii) definiti e conosciuti chiaramente all'interno di Chiara.

In particolare:

- la gestione delle abilitazioni deve avvenire tramite la definizione di "profili di accesso" in ragione delle funzioni svolte;
- la variazione al contenuto dei profili di accesso deve essere effettuata dalle strutture aziendali deputate alla gestione della sicurezza logica, su richiesta delle funzioni interessate che devono, comunque, garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte;
- ogni utente deve avere associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale, nel rispetto del principio di "minimo privilegio"; in caso di trasferimento o di



modifica dell'attività dell'utente, deve essere attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato;

⇒ **Tracciabilità**, ovvero ogni operazione relativa alle attività di gestione del sistema informativo deve essere adeguatamente registrata, a livello documentale ed applicativo.

In particolare:

- deve essere garantita la tracciabilità, a sistema, del processo decisionale riferibile alle attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informatici;
- devono essere tracciate con registrazione sistematica (cd file di log) tutti gli eventi/attività effettuate sul sistema informatico dalle utenze con privilegi speciali (ad esempio, i cd amministratori di sistema);
- devono essere rilevati, tramite appositi meccanismi di tracciatura, tutti gli accessi fisici (in ingresso ed uscita) alle zone riservate effettuati dal personale, in ogni caso preventivamente autorizzato;
- deve essere effettuata la tracciatura delle attività condotte sui dati, compatibilmente con le leggi vigenti, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e motivare le scelte effettuate.

⇒ **Controlli**: le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Chiara devono essere soggette ad una costante attività di controllo da parte delle competenti funzioni tecniche aziendali (individuata sulla base di chiare attribuzioni di responsabilità) che deve esplicarsi sia attraverso l'utilizzo di adeguate misure per la protezione delle informazioni, salvaguardandone la riservatezza, l'integrità e la disponibilità, sia tramite l'adozione di specifiche soluzioni di continuità operativa di tipo tecnologico, organizzativo e infrastrutturale.

Le attività di controllo di linea e di II livello devono costituire un valido presidio anche a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno implementato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate.

Periodicamente devono essere svolte attività di revisione interna (c.d. III Livello di controllo).

Di seguito si riportano le principali attività di controllo riferibili ai processi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi:

<b>AMBITO OPERATIVO</b>	<b>ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>
Sicurezza fisica	<ul style="list-style-type: none"><li>- Protezione e controllo delle aree fisiche, in modo da scongiurare accessi non autorizzati, alterazione o sottrazione degli asset informativi;</li></ul>
Sicurezza logica	<ul style="list-style-type: none"><li>- Identificazione ed autenticazione dei codici identificativi degli utenti;</li><li>- Autorizzazione degli accessi alle informazioni richieste;</li><li>- Adozione di tecniche crittografiche e di firma digitale per garantire la riservatezza, l'integrità e il non ripudio delle informazioni archiviate e/o trasmesse;</li></ul>
Gestione delle applicazioni, dei sistemi e delle reti	<ul style="list-style-type: none"><li>- Separazione degli ambienti (sviluppo, collaudo e produzione) nei quali risiedono i sistemi e le applicazioni;</li><li>- Predisposizione e protezione della documentazione descrittiva ed operativa del sistema;</li><li>- Adozione di regole per l'installazione e l'esercizio delle applicazioni, tali da assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni trattate;</li><li>- Aggiornamento tecnico e applicativo dell'infrastruttura tecnologica;</li><li>- Pianificazione e gestione dei salvataggi di software, dati e configurazione dei sistemi;</li><li>- Gestione delle apparecchiature e dei supporti di memorizzazione, al fine di garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità;</li><li>- Monitoraggio di applicazioni e sistemi, tramite la definizione di criteri di raccolta e analisi dei relativi dati, finalizzati alla prevenzione e individuazione di azioni non conformi;</li><li>- Prevenzione dei danni determinati da software dannosi, tramite l'adozione di idonei strumenti di protezione (antivirus) e la definizione di procedure operative per regolamentare l'installazione e/o l'aggiornamento delle procedure applicative;</li><li>- Formalizzazione di responsabilità, processi, strumenti e modalità per lo scambio delle informazioni tramite posta elettronica e siti web;</li><li>- Adozione di misure di sicurezza per la protezione delle reti di telecomunicazioni (firewall);</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Definizione delle procedure operative per la progettazione, lo sviluppo, il rilascio e l'aggiornamento evolutivo della piattaforma applicativa (server) e tecnologica (rete).</li></ul>
Sviluppo e manutenzione delle applicazioni	<ul style="list-style-type: none"><li>- Adozione di criteri di protezione delle informazioni gestite tramite la piattaforma applicativa che soddisfino i requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti;</li><li>- Adozione di criteri di sicurezza e di controllo idonei alla protezione delle informazioni gestite tramite le applicazioni e alla corretta implementazione dei processi di sviluppo applicativo;</li></ul>
Gestione degli incidenti di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"><li>- Predisposizione di opportuni canali e modalità di comunicazione per la tempestiva segnalazione di incidenti e situazioni sospette, al fine di minimizzare il danno generato e/o prevenire il ripetersi di comportamenti inadeguati.</li></ul>



## FAMIGLIA DI REATI

### DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI AUTORE

## NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI

Con l'entrata in vigore dell'art. 15 della **Legge 23 luglio 2009, n. 99** avente ad oggetto "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" il D.Lgs. 231/2001 è stato modificato attraverso l'introduzione dell'art. 25-bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" e dell'art. 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autori" qui di seguito riportati:

#### **Art. 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio)**

*In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

*Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

#### **Art. 25-novies (Delitti in materia di violazione dei diritti di autore)**

*In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*

In particolare, la Legge in trattazione introduce quali reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti le seguenti fattispecie:

- **Art. 513 c.p.** - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- **Art. 513-bis c.p.** - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- **Art. 514 c.p.** - Frodi contro le industrie nazionali
- **Art. 515 c.p.** - Frode nell'esercizio del commercio
- **Art. 516 c.p.** - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- **Art. 517 c.p.** - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- **Art. 517-ter c.p.** - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- **Art. 517-quater c.p.** - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

#### **Legge 633/1941 - Violazione dei diritti d'autore:**

- **Art. 171 primo comma, lettera a-bis) e terzo comma** – immissioni tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta
- **Art. 171-bis** - duplicazione di programmi per elaboratori
- **Art. 171-ter** - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno (cinematografica, televisiva, letteraria ecc.) - detenzione e/o cessione a qualunque titoli di duplicati - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, detenzione e/o cessione a



qualsiasi titolo, di attrezzature atte ad eludere le misure di protezione a tutela dei prodotti dell'ingegno

- **Art. 171-septies** – immissione sul territorio nazionale di prodotti privi dei previsti contrassegni
- **Art. 171-octies** - produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo di apparati di decodificazione di trasmissioni ad accesso limitato.

## FATTISPECIE DI REATO

Per entrambe le categorie di reati l'intervento del Legislatore nasce soprattutto dalla esigenza di:

- stroncare le attività malavitose, anche connesse alla criminalità organizzata, dirette a controllare e condizionare l'esercizio delle attività industriali e commerciali;
- porre un freno alle attività economiche criminose di immissione sul mercato di merce contraffatta che, con l'apertura delle nuove frontiere internazionali, si sono diffuse prepotentemente sul territorio nazionale;
- combattere, in genere, le frodi industriali e commerciali;
- combattere, in particolare, le frodi agro-alimentari;
- combattere le violazioni dei diritti di autore.

I reati previsti nelle norme sotto indicate si riferiscono in particolare ad illeciti connessi allo svolgimento di attività di tipo specificatamente commerciale o industriale. Le norme sono rivolte alla tutela dell'ordine economico nazionale, con l'intento di assicurare l'onesto svolgimento delle attività industriali e commerciali, avendo come obiettivo la salvaguardia degli interessi sia degli imprenditori, sia dei consumatori, rivolgendo particolare attenzione alla tutela della salute pubblica ed alla chiarezza nelle transazioni commerciali.

### **"Turbata libertà dell'industria o del commercio" (Art. 513 c.p.)**

*"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".*

### **"Frode nell'esercizio del commercio" (Art. 515 c.p.)**

*"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103".*

### **"Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine" (Art. 516 c.p.)**

*"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".*

### **"Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" (Art. 517 c.p.)**

*"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro".*

### **"Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale" (Art. 517-ter c.p.)**

*"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera*



*industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

### **“Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari” (Art. 517-quater c.p.)**

*“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.*

### **“Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (Art. 513-bis c.p.)**

*“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.*

### **“Frodi contro le industrie nazionali” (Art. 514 c.p.)**

*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

#### **PUNTI DI ATTENZIONE**

Data la peculiare natura dei reati in esame si ritiene del tutto remota la sussistenza di profili di rischio diretti per gli operatori, assicurativi in ordine a tali fattispecie. Tuttavia potrebbero configurarsi ipotesi di responsabilità per **concorso nel reato** (eventualmente esterno) nel caso in cui la Società concedesse prodotti assicurativi a soggetti/enti autori dei reati in questione ovvero nella consapevolezza (o, quantomeno, con il ragionevole sospetto) che i prodotti assicurativi verranno utilizzati da soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività illecite sopra descritte.



Per quanto riguarda il settore assicurativo, particolare attenzione deve essere prestata nell'assicurare beni riferibili a soggetti appartenenti ad associazioni criminali dedite alle attività ricomprese nella famiglia in argomento ovvero a qualunque titolo coinvolti nelle attività illecite sopra descritte.

L'estensione dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti anche ai delitti in materia di violazione dei diritti di autore nasce dalla esigenza di combattere fenomeni sempre più diffusi di attività illecite di contraffazione, spesso volte a violare i diritti di autore di opere dell'ingegno di carattere creativo, in un mercato che trova nella caduta delle frontiere internazionali e nella diffusione di sempre più sofisticati sistemi informatici e tecnologici i presupposti perché si rivelino sempre più facilmente eludibili le norme poste a salvaguardia di tali diritti.

## **Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

### **Art. 171, primo comma, lettera a-bis)**

*[...“mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa...]*

### **Art. 171, terzo comma**

*[...La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164...]*

### **Art. 68, terzo e quarto comma**

*[...Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.*

*I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181- ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri...]*

### **Art. 171-bis**

*"Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

*Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o*



*dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.*

**Art. 171-ter**

*“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*



h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici

## **Art. 171-septies**

"La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".

## **Art. 171-octies**

"Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio".



## **PUNTI DI ATTENZIONE**

In linea di massima appare remota la possibilità che soggetti interni ad Compagnia pongano in essere, autonomamente o in concorso con terzi, nell'interesse della società, attività in violazione di diritti di autore.

Ipotetici profili di responsabilità potrebbero però prospettarsi qualora la Compagnia concedesse assicurativi, a soggetti/ enti, organizzazioni di persone autori dei reati in questione, nella consapevolezza della esistenza delle attività illecite.

Particolare attenzione deve essere prestata nell'assicurare beni riferibili a soggetti appartenenti ad associazioni criminali dedite alle attività ricomprese nella famiglia in argomento ovvero a qualunque titolo coinvolti nelle attività illecite sopra descritte.

## **NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO CUI IL MODELLO RIMANDA**

In ragione di quanto sopra i comportamenti da adottare per prevenire i reati individuati nella famiglia in argomento sono compendati nelle norme interne di seguito evidenziate:

- Documento programmatico sulla sicurezza.

## **PRASSI COMPORTAMENTALI**

Si richiama l'attenzione di tutto il Personale sui rischi che possono nascere dall'utilizzo di strumenti che possono comportare violazione di diritti d'autore. Va pertanto assolutamente evitata la copiatura, la detenzione o l'utilizzo di copie non autorizzate di libri, dispense o riviste dal contenuto protetto, anche se da impiegare quali strumenti di lavoro.

Va assolutamente evitata la copiatura non autorizzata di programmi informatici o l'utilizzo di programmi non originali e/o non autorizzati. Possono essere pertanto impiegati esclusivamente programmi informatici espressamente autorizzati dall'Area Sistemi e Servizi Tecnici . Non possono essere tratte copie di CD, DVD da originali protetti da diritto d'autore, né possono essere utilizzate o detenute nei locali delle società del Gruppo copie tratte da terzi.

Non possono essere effettuati, attraverso strumenti tecnologici, accessi non autorizzati a programmi protetti al fine di farne uso lecito, anche se per ragioni di lavoro. In generale sono vietate tutte quelle attività per le quali vi sia anche solo il dubbio che possano comportare una violazione dei diritti di autore di opere dell'ingegno di carattere creativo.

**Ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata, tale da configurare situazioni di rischio (anche solo potenziali) ai sensi del D.Lgs. 231/01, così come qualsiasi violazione (effettiva o presunta) commessa dal Personale o da terzi deve essere segnalata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza 231 con le modalità previste dal Modello Organizzativo 231.**



## FAMIGLIA DI REATI

### REATI SOCIETARI

## NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI

I reati societari contemplati nell'art 25-ter del D. Lgs.231/2001 assumono particolare rilevanza e sono volti ad assicurare la trasparenza nella documentazione contabile societaria, nella gestione societaria, nella corretta informazione ai terzi ed al mercato in generale, nei rapporti con le Autorità di Vigilanza.

## FATTISPECIE DI REATO

### "False comunicazioni sociali" (Art. 2621 c.c.)

*"Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.*

*La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*

*Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa"<sup>1</sup>.*

### False comunicazioni sociali

Sono costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei vice direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di

<sup>1</sup> Le disposizioni di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. sulle false comunicazioni sociali erano stati riformulati con la Legge finanziaria del dicembre 2005 (L. 262/2005).



valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

Il reato è ipotizzabile in capo a Chiara Assicurazioni, sebbene, dati i stringenti controlli della Vigilanza assicurativa, sembra difficilmente realizzabile.

## **ESEMPIO**

Rappresentazioni non veritiere in bilanci e/o comunicazioni sociali od omissioni d'informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Compagnia per ingannare i soci.

## **"False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori"** **(Art. 2622 c.c.)**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

*Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.*

*La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.*

*Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.*

*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*



*Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".*

## **False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori**

Previste dall'art. 2622 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei vice direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori. Inoltre esso è punibile solo a querela della persona offesa, salvo che si tratti di società quotate.

### **PUNTI DI ATTENZIONE**

Si richiamano le medesime considerazioni relative all'art. 2621 c.c. con la doverosa precisazione che il reato in esame si distingue dal reato di cui all'art 2621 ("False comunicazioni sociali") in quanto richiede l'ulteriore circostanza che le false od omesse informazioni abbiano provocato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

### **"Falso in prospetto" (Art. 173 TUF)**

*"Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".*

### **Falso in prospetto**

Il reato di falso in prospetto (art. 173 bis TUF) consiste nell'espone false informazioni, ovvero nell'occultare dati o notizie, all'interno dei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero all'interno dei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

Affinché tale condotta integri gli estremi del reato, è indispensabile che il soggetto che la pone in essere sia consapevole della falsità delle informazioni e agisca con l'intenzione di ingannare i destinatari delle stesse, al fine di conseguire un ingiusto profitto, per sé o per altri.

Occorre altresì che le informazioni false od omesse siano idonee ad indurre in errore i loro destinatari.

### **PUNTI DI ATTENZIONE**

Sebbene ipotizzabile per il settore assicurativo il reato non appare configurabile in capo a Chiara Assicurazioni, in quanto la Compagnia, non quotata, non effettua operazioni di collocamento di strumenti finanziari.



## **"Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione" (Art. 2624 c.c.)**

*"I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*

*Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".*

## **Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione<sup>2</sup>**

Il reato in questione consiste nell'attestazione di affermazioni false, ovvero nell'occultamento di informazioni, all'interno di relazioni o altre comunicazioni, da parte dei responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto che sia sottoposto a revisione.

Perché si realizzi il reato, occorre che il soggetto che attesta il falso o occultata il vero ne sia consapevole, che agisca al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, e che il suo comportamento sia idoneo ad indurre in errore i destinatari delle relazioni o comunicazioni.

L'art. 2624 c.c. distingue l'ipotesi in cui dal reato non sia derivato un danno patrimoniale ai destinatari delle informazioni false o occultate, da quella in cui tale danno si sia invece verificato; in tale ultimo caso la pena è aumentata.

### **PUNTI DI ATTENZIONE**

Posto che i soggetti attivi possono essere solo i "revisori", il reato non è ipotizzabile in capo a Chiara Assicurazioni

## **Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)**

*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 583.*

<sup>2</sup> La L. 262/2005 all'art. 35 ha previsto l'introduzione nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 174-bis - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione specifico per le società quotate.

Ciò ha comportato il venir meno della responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 della società di revisione, responsabilità che tuttavia permane nell'ambito della revisione contabile avente ad oggetto società diverse dalle quotate, dalle controllate da società quotate e dalle società emittenti strumenti finanziari ex art. 116 TUF. Tale revisione, infatti, continua ad essere disciplinata dalle due fattispecie racchiuse nell'art. 2624 c.c., norma espressamente richiamata dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

<sup>3</sup> Comma inserito dalla L. 262/2005.



## Impedito controllo

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, che siano attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, dalla legge.

### **PUNTI DI ATTENZIONE**

Stante l'esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, contenuto nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il reato si considera imputabile alla società, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

### **ESEMPIO**

L'amministratore rifiuta di fornire alla società di revisione i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico, quali ad esempio, quelli concernenti le azioni legali intraprese per il recupero dei crediti.

## **"Indebita restituzione dei conferimenti" (Articolo 2626 c.c.)**

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*

## **Indebita restituzione dei conferimenti**

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626 c.c., dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

### **PUNTI DI ATTENZIONE**

Posto che la norma tende a salvaguardare la patrimonialità delle società commerciali, il reato non sembra facilmente ipotizzabile in capo a Chiara Assicurazioni dato il stringente controllo e l'autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità di Vigilanza.

### **ESEMPIO**

L'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la compensazione di un debito, simulato, della Società nei confronti del socio con il credito da conferimento che la Società vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una liberazione del socio dall'obbligo di eseguire il conferimento stesso.

## **"Illegale ripartizione di utili e riserve" (Articolo 2627 c.c.)**

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*



## **Illegale ripartizione di utili e riserve**

Il reato in questione si verifica in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva.

L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio.

### **PUNTI DI ATTENZIONE**

Il reato è ipotizzabile in capo a Chiara Assicurazioni, sebbene, dati i stringenti controlli della Vigilanza assicurativa, sembra difficilmente realizzabile.

### **ESEMPIO**

L'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

## **"Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante" (Articolo 2628 c.c.)**

*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

## **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628 c.c., sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di *insider trading*).

**Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.**

### **PUNTI DI ATTENZIONE**

Il reato è ipotizzabile in capo a Chiara Assicurazioni.

### **ESEMPIO**

L'Assemblea della Società delibera l'acquisto o la sottoscrizione di azioni della Compagnia fuori dai casi consentiti dal Codice Civile, compromettendo in tal modo il patrimonio sociale.



## **“Operazioni in pregiudizio dei creditori” (Art. 2629 c.c.)**

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

### **Operazioni in pregiudizio dei creditori**

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.

Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; inoltre il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

#### **PUNTI DI ATTENZIONE**

Il reato non è ipotizzabile in capo a Chiara Assicurazioni dato il stringente controllo e l'autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità di Vigilanza.

## **“Formazione fittizia del capitale” (Articolo 2632 c.c.)**

*“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

### **Formazione fittizia del capitale**

Si ha reato di formazione fittizia di capitale nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote
- rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti,
- in caso di trasformazione, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti in natura, o dei crediti, ovvero del patrimonio della società.

#### **PUNTI DI ATTENZIONE**

Il reato non è ipotizzabile in capo a Chiara Assicurazioni dato il stringente controllo e l'autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità di Vigilanza.

## **“Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori” (Art. 2633 c.c.)**

*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

Il reato in questione si verifica nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tuttavia, il reato sussiste unicamente



se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

Posto che i soggetti attivi possono essere solo i liquidatori, il reato non è ipotizzabile in capo a Chiara Assicurazioni.

## **"Illecita influenza sull'assemblea" (Articolo 2636 c.c.)**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

## **Illecita influenza sull'assemblea**

Il reato in questione si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

Il reato è ipotizzabile in capo a Chiara Assicurazioni.

## **ESEMPIO**

Il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'Assemblea ed il voto determinante del socio di maggioranza, predispone e produce nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso C.d.A. intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.

## **"Aggiotaggio" (Articolo 2637 c.c.)**

*"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni"<sup>4</sup>.*

## **Aggiotaggio**

L'art. 2637 prevede la punibilità di determinate condotte, da chiunque poste in essere, che siano idonee a causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero; la seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate. Da ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Questa la formulazione, introdotta dalla Legge Comunitaria 2004.

<sup>5</sup> Nella precedente versione, venivano riportati esempi confluiti nel c.d. "market manipulation" di cui al Testo Unico della Finanza.



## **PUNTI DI ATTENZIONE**

Il reato è ipotizzabile in capo a Chiara Assicurazioni.

## **ESEMPIO**

L'Amministratore Delegato della Compagnia diffonde notizie false relative alla stipula di accordi volti all'instaurazione di nuove linee di business in modo da alterare il valore delle azioni della Compagnia.

## **"Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza" (Articolo 2638 c.c.)**

*Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 586.*

## **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

Il reato in questione si realizza in due diverse ipotesi.

In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, vice direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi si realizza invece indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva. La pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate.

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

Il reato è ipotizzabile in capo a Chiara Assicurazioni.

## **ESEMPIO**

L'Amministratore Delegato della Compagnia omette di comunicare ad ISVAP un nuovo mandato d'agenzia o comunicazioni finanziarie *ex lege*, al fine d'evitare possibili controlli da parte dell'Autorità di Vigilanza.

<sup>6</sup> Comma inserito dalla L. 2



## **"Omessa comunicazione del conflitto d'interessi" (Art. 2629-bis c.c.)**

*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

### **Omessa comunicazione del conflitto di interessi**

Il nuovo art. 2629-bis c.c. prevede che l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati o di una società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante (art. 116, D.Lgs. 58/1998), ovvero un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, o delle Norme disciplinanti le attività assicurative o pensionistiche, che viola gli anzidetti obblighi sia punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Si noti che la nuova fattispecie è costruita come reato di danno in quanto condizione della punizione è che dalla violazione sugli obblighi di cui all'art. 2391, co. 1, del c.c., siano derivati danni alla società o a terzi.

#### **PUNTI DI ATTENZIONE**

Il reato è ipotizzabile in capo a Chiara Assicurazioni.

#### **ESEMPIO**

L'Amministratore Delegato della Compagnia è titolare di un interesse economico personale che potrebbe essere avvantaggiato dal compimento di un atto o di un'operazione che deve essere deliberata dall'Organo Societario. In tal caso l'Amministratore deve comunicare il proprio conflitto ed astenersi dal partecipare alla riunione ed alla delibera con la quale si decide l'operazione in questione.

In forza della disposizione di cui all'art. 39, V comma, della L. 262/2005, le sanzioni pecuniarie dei reati richiamati dall'art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001 sono raddoppiate.

#### **PRASSI COMPORTAMENTALI**

*Le attività sensibili che possono essere coinvolte e nelle quali è maggiore il rischio che possano configurarsi i reati societari sono i seguenti:*

- 1) Gestione della informativa periodica e delle relazioni ai bilanci
- 2) Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione
- 3) Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza
- 4) Negoziazione di strumenti finanziari di terzi, quotati e non sui mercati finanziari
- 5) Gestione dei conflitti di interesse
- 6) Operazioni di ripartizione utili e riserve e di acquisto azioni proprie o di società controllanti

*1) La gestione dell'informativa periodica e delle relazioni ai bilanci deve essere improntata a principi di professionalità e trasparenza. I documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, devono essere redatti in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali in essere e sottoposti a puntuali controlli di completezza e veridicità. Le informazioni contenute nei documenti in parola devono essere tracciabili, sia a livello informatico che documentale.*



2) Le informazioni ed i dati forniti al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione devono essere precisi, inconfutabili e riscontrabili sia a livello informatico, sia in termini documentali. I rapporti devono essere intrattenuti dai responsabili delle Aree o degli Uffici, ovvero dalle persone dagli stessi delegate. Le evasioni delle richieste di informazioni devono essere tempestive e complete. Devono essere tenuti comportamenti professionali e trasparenti che non ostacolino in alcun modo le attività di revisione e di controllo.

3) La gestione dei rapporti con gli Organi di Vigilanza deve essere improntata a principi di massima trasparenza, correttezza, professionalità e disponibilità. Le comunicazioni agli Organi di Vigilanza avvengono sempre per il tramite della Segreteria Generale della Società. La comunicazione di dati, informazioni, rapporti operativi avviene secondo quanto stabilito dalla normativa interna e comunque sempre per il tramite dei responsabili delle Aree o degli Uffici appositamente delegati, ovvero dalle persone dagli stessi incaricate. I dati forniti devono essere sempre riscontrabili sia dal punto di vista informatico che documentale. I dati ed i documenti richiesti dall'Autorità di Vigilanza devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere. In ogni caso devono essere tenuti comportamenti professionali e trasparenti che non ostacolino in alcun modo le attività di vigilanza e di controllo.

4) Nelle attività di negoziazione di strumenti finanziari di terzi, quotati e non sui mercati finanziari, il personale preposto deve attenersi ai principi enunciati dalla normativa in materia di **“Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato”**.

5) Gli Amministratori devono comunicare tempestivamente, con le modalità e nei termini previsti dal Codice Civile, tutte le situazioni di conflitto (dirette o indirette) rilevanti o potenziali. Gli Amministratori Delegati devono astenersi dal porre in essere qualsiasi operazione in conflitto di interesse con la Società.

6) In generale non devono essere effettuate operazioni di ripartizione utili e riserve nonché di acquisto/sottoscrizione di azioni proprie o di società controllanti, al di fuori dei casi consentiti dalla legge ed autorizzati dagli Organi competenti.

Ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata, tale da configurare situazioni di rischio (anche solo potenziali) ai sensi del D.Lgs. 231/01, così come qualsiasi violazione (effettiva o presunta) commessa dal Personale o da terzi deve essere segnalata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza 231 con le modalità previste dal Modello Organizzativo 231.

## **NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO CUI IL MODELLO RIMANDA**

In ragione di quanto sopra I comportamenti da adottare per prevenire i reati individuati nella Famiglia in argomento sono compendati nelle norme interne di seguito evidenziate:

- Funzionigramma
- Sistema delle deleghe
- Procedura Linee guida Assuntive.



## FAMIGLIA DI REATI

### REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO

#### NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI

La disciplina Comunitaria in materia di Abusi di Mercato, composta dalle direttive di I e II livello, è stata recepita nell'ordinamento nazionale con la Legge n.62 del 18 aprile 2005 (c.d. "Legge comunitaria 2004") che ha modificato il Decreto Legislativo n.58 del 1998 (T.U.F.) inserendo gli artt. 184 e 185, che prevedono sanzioni amministrative e penali per le fattispecie dei reati in esame.

La Consob in merito ha emanato le seguenti Comunicazioni:

- DME/5078692 - recante esempi di manipolazione di mercato e di operazioni sospette, indicate dal Committee of European Securities Regulators (CESR);
- DME/6027065 - riguardante la segnalazione delle operazioni sospette;  
DME/6027054 - recante raccomandazioni e chiarimenti inerenti l'informazione al pubblico di eventi e circostanze rilevanti e riportante gli adempimenti per la prevenzione degli abusi di mercato.

Inoltre con le delibere n. 15232 e n. 15233, del 29 novembre 2005, concernenti rispettivamente le discipline degli Emittenti strumenti finanziari e dei Mercati, ha previsto che l'Intermediario, nello svolgimento dell'attività connesse, è tenuto all'adozione di regole - comportamenti ed applicativi che abbiano lo scopo di supportare i propri Operatori, nelle fasi di analisi dell'operatività disposta dalla clientela, dal personale dipendente e dall'Intermediario stesso, al fine di individuare e segnalare agli Organi preposti le eventuali operazioni:

- sospette;
- di manipolazione del mercato.

E' opportuno evidenziare che le imprese di assicurazione non rientrano nella categoria degli intermediari finanziari (c.d. soggetti abilitati) come individuati dall'art. 1 TUF e vengono parificate a questi esclusivamente in casi specifici, che prevedono per alcuni operatori economici l'adempimento di vari oneri per il contrasto, a livello finanziario, di determinate fattispecie criminose, quali il riciclaggio di denaro e il terrorismo internazionale.

Tuttavia, sebbene debba esser sempre verificata l'esistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente, i Reati in questione sono ipotizzabili, almeno astrattamente.

L'art. 25 sexies del D.Lgs 231 disciplina le ipotesi in cui l'Ente può essere responsabile per i reati della "Famiglia" in questione.

L'art. 25 sexies. Abusi di mercato

1) *In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2) *Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

#### FATTISPECIE DI REATO

##### **"Abuso di informazioni privilegiate" (Art. 184 TUF)**

*"E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione*



al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Ai sensi dell'art. 181 del TUF per "informazione privilegiata" si intende "un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Un'informazione si ritiene di **carattere preciso** se:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari" si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli strumenti su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Le informazioni privilegiate rappresentano "l'oggetto" per la commissione del reato di "abuso di informazioni privilegiate" disciplinato dall'art. 184 del TUF.

Si tratta di reato che colpisce con pene molto elevate condotte con effetti potenzialmente distorsivi sul corretto funzionamento del mercato (in particolare quanto alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari).

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

Posta la mancanza di operatività di Chiara Assicurazioni nella veste di società emittente od in rapporto di controllo o di azionista rilevante o di investitore molto attivo, il reato sembra difficilmente ipotizzabile in capo alla Compagnia.

Va però rilevato che, verificata l'esistenza dell'interesse o vantaggio della Compagnia, è possibile "acquisire informazioni privilegiate" e conseguentemente "abusarne" nell'ambito d'attività d'impresa svolta dalle società del Gruppo i cui titoli sono negoziati sui mercati finanziari regolamentati.

## **ESEMPIO**

L'Amministratore Delegato di Chiara Assicurazioni, ovvero qualunque dipendente della Compagnia, utilizza le informazioni privilegiate acquisite nell'esercizio della Sua funzione, per raccomandare od indurre altri ad acquistare e/o vendere strumenti finanziari per avvantaggiare la Compagnia.

## **"Manipolazione del mercato" (Art. 185 TUF)**

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
  2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".
- 2 bis.** Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.



Il reato si realizza nel momento in cui un soggetto diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate od altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Si ha manipolazione informativa anche allorquando la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

Si richiamano le medesime considerazioni relative all'art. 184 TUF.

## **ESEMPIO**

*L'amministratore Delegato di Chiara Assicurazioni diffonde, sul mercato finanziario regolamentato, una notizia falsa relativa ad operazioni finanziarie del Gruppo allo scopo di alterare il prezzo degli strumenti finanziari riferiti a quell'emittente.*

Gli articoli 187-bis e 187 ter del TUF prevedono inoltre una serie di **illeciti** puniti con sanzioni amministrative e pecuniarie:

## **"Abuso di informazioni privilegiate" (Art. 187-bis TUF)**

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro *ventimila* a euro *tre milioni* chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. *[omissis]*

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

## **"Manipolazione del mercato" (Art. 187-ter TUF)**

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro *ventimila* a euro *cinque milioni* chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. *[omissis]*



3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

**La commissione degli illeciti sopra evidenziati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente comporta parimenti una responsabilità dell'Ente, in forza di quanto disposto dall'art. 187-quinquies del T.U.F.**

**"Responsabilità dell'ente" (Art. 187-quinquies TUF)**

1. *L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*

a) *Da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*

b) *Da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

2. *Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

3. *L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.*

4. *In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6,7,8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.*



L'art. 187-quinquies tuf prevede una responsabilità propria dell'ente nel caso che gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-bis (abuso di informazioni privilegiate) e all'art. 187-ter (manipolazione del mercato) tuf siano commessi da soggetti apicali o da loro sottoposti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, richiamando anche, in quanto compatibili, talune disposizioni del decreto n. 231, in particolare quelle relative al "modello di organizzazione e gestione", tali disposizioni vengono contemplati nel presente documento.

Relativamente al coordinamento tra le fattispecie e sanzioni penali (artt. 184 e 185tuf) e quelle amministrative (artt. 187-bis e 187-ter tuf) permane una generale incertezza sul rapporto di specialità tra reati finanziari e illeciti amministrativi finanziari, senza potersi escludere del tutto l'ipotesi del cumulo delle sanzioni allorché il comportamento sia idoneo a configurare sia il reato sia l'illecito amministrativo.

Giova sottolineare che le fattispecie considerate dagli artt. 184 e 185 sono, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, reati dolosi, mentre le fattispecie considerate dagli artt. 187-bis e 187-ter sono, sempre sotto il profilo dell'elemento soggettivo, illeciti amministrativi dolosi o colposi.

In campo amministrativo, infatti, l'elemento psicologico dell'illecito è disciplinato dall'art. 3, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale prevede che ciascuno risponda della propria azione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso di illeciti amministrativi è quindi indifferente la presenza dell'una o dell'altra specie di colpevolezza, diversamente da quanto accade per i delitti, nei quali il dolo è invece il normale criterio di imputazione soggettiva e la colpa richiede un'espressa previsione legislativa (art. 42, secondo comma, cod. pen.).

Inoltre, la diversità fra illeciti penali e illeciti amministrativi si apprezza proprio nella fase di accertamento dell'elemento soggettivo. Infatti per gli illeciti amministrativi, e solo per essi, opera una presunzione "iuris tantum" di colpevolezza a carico dell'autore del fatto vietato (indipendentemente che si tratti, in concreto, di dolo o di colpa), presunzione la quale ha trovato ampio accoglimento nella giurisprudenza di legittimità relativa all'art. 3 della legge n. 689 del 1981.

Le sanzioni sono comminate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 187-septies del TUF;

*"Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento.....omissis ....."*

L'eventuale provvedimento sanzionatorio è pubblicato nel Bollettino Consob. Da notare che la misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della Legge n. 262 del 28.12.2005.

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

Gli illeciti amministrativi in esame sono ipotizzabili relativamente all'operatività di Chiara Assicurazioni allorché è possibile per la medesima acquisire informazioni privilegiate nell'ambito dell'attività d'impresa di altre società dello stesso gruppo i cui titoli siano negoziati sui mercati finanziari regolamentati.

### **ESEMPIO**

Conoscenza e conseguente abuso di informazioni privilegiate concernenti strumenti finanziari emessi da altri soggetti in qualche modo connessi con Chiara Assicurazioni.

## **PUNTI DI ATTENZIONE**

La disciplina in materia di Abusi di mercato mira a garantire l'integrità, la trasparenza, la correttezza e l'efficienza dei mercati finanziari in ottemperanza al principio che tutti gli investitori debbono poter operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo dell'accesso alle informazioni e della conoscenza degli elementi utili alla quantificazione del prezzo.

Sulla base della normativa vigente le aree sensibili, relative alla commissione dei reati/illeciti amministrativi di abuso di mercato, possono essere identificate nelle seguenti attività: ■ consulenza all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari ovvero inerente operazioni di corporate finance ■ distribuzione di strumenti finanziari ■ trading su strumenti finanziari per conto proprio o di terzi, ivi comprese le gestioni di patrimoni mobiliari ■ realizzazione di operazioni di finanza straordinaria ■ trattamento delle informazioni privilegiate.



Occorre pertanto:

- accrescere la soglia di attenzione dei soggetti coinvolti a diverso titolo nell'attività di identificazione dei comportamenti che, in base ai ragionevoli sospetti, possano configurarsi quali eventi di manipolazione di mercato e/o abuso di informazioni privilegiate;
- segnalare le "operazioni sospette" introducendo il principio di "collaborazione attiva", che richiede un impegno concreto e costante in termini di formazione del personale e di adeguamento delle strutture organizzative.

Di seguito si riportano (vds. punto Prassi Comportamentali) le regole riferite alle modalità di trattamento (gestione e comunicazione) delle informazioni privilegiate.

## PRASSI COMPORTAMENTALI

Gli obblighi di seguito illustrati riguardano la gestione e la comunicazione di informazioni privilegiate relative al Banco e alle sue Controllate e agli Emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea e si applicano a tutte le Unità Operative centrali e/o periferiche.

### A) GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

**Ferme restando le regole stabilite dal "Codice di Condotta di Gruppo" in materia di informazioni confidenziali, sono qui di seguito riepilogate le regole comportamentali alle quali si debbono attenere i soggetti Apicali e i dipendenti delle strutture aziendali che dispongano di informazioni privilegiate che, qualora diffuse, possano minare l'integrità, la correttezza e la trasparenza dei mercati:**

- 1) E' fatto divieto di divulgare le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, sia aventi ad oggetto il Gruppo e gli strumenti finanziari dello stesso, sia riguardanti Società terze in rapporto d'affari con il Gruppo e gli strumenti finanziari di queste ultime. Le informazioni o i documenti stessi possono essere utilizzati esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti lavorativi.
- 2) Le informazioni privilegiate possono essere diffuse nell'ambito delle Strutture ed uffici dell'Istituto solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi attinenti al normale esercizio del lavoro, evidenziando la natura riservata delle informazioni.
- 3) E' vietato comunicare le medesime informazioni a terzi per ragioni diverse da quelle di ufficio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: clienti, emittenti di titoli pubblicamente contrattati, ecc.) ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate. Qualora dette informazioni debbano essere comunicate a terzi (consulenti e/o professionisti esterni) per ragioni di ufficio, è fatto obbligo di accertare che costoro siano soggetti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare o statutario; in difetto è necessario formalizzare, mediante sottoscrizione di un accordo di confidentiality, il reciproco dovere di riservatezza circa le informazioni scambiate.
- 4) E' fatto divieto di compiere operazioni su strumenti finanziari del Banco e di Società terze in rapporto d'affari con le società del Gruppo, in relazione alle quali si posseggano informazioni privilegiate circa l'emittente o il titolo stesso, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse. Tale divieto si applica a qualsiasi tipo di operazione in strumenti finanziari (ad esempio aventi per oggetto: azioni, obbligazioni, warrant, covered warrant, opzioni, futures).
- 5) E' vietato discutere informazioni privilegiate in luoghi pubblici o in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni; particolare attenzione deve essere prestata nell'uso di strumenti tecnici che consentano che le informazioni privilegiate possano essere ascoltate da terzi.
- 6) E' vietato comunicare al mercato o ai media informazioni privilegiate relative alle società clienti dell'Istituto.
- 7) E' vietato diffondere sia ad altro personale sia all'esterno, attraverso qualsiasi canale informativo, compreso internet, informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili, di fornire indicazioni false o fuorvianti in relazione al Banco o al Gruppo e/o ai relativi strumenti finanziari nonché in relazione a Società terze in rapporto d'affari con il Banco o il Gruppo e ai relativi strumenti finanziari.



- 8) E' vietato produrre e diffondere studi e ricerche in violazione delle norme, interne ed esterne, specificamente dettate per tale attività e, in particolare, senza comunicare nei modi richiesti dalla normativa agli interessi rilevanti e/o i conflitti eventualmente sussistenti.
- 9) E' fatto obbligo, di custodire accuratamente documenti contenenti informazioni confidenziali e riservate e di assicurarsi che dal proprio computer, dai propri appunti o dalle proprie agende non possano essere tratte da terzi informazioni riservate.
- 10) I comunicati ufficiali al mercato, devono essere redatti nel rispetto delle norme legali e regolamentari e, comunque, dei requisiti di correttezza, chiarezza, e parità di accesso all'informazione; l'attività di divulgazione di informazioni privilegiate alle Autorità di Vigilanza deve essere effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in materia. Prima di tale comunicazione nessuna dichiarazione riguardante le informazioni privilegiate può essere rilasciata verso l'esterno.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari diretti a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento qui descritti.

## **B) GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI MERCATO**

Nella gestione delle operazioni di mercato su strumenti finanziari le Strutture debbono attenersi, come previsto dalla normativa primaria, a specifiche regole comportamentali volte a garantire che nella esecuzione delle transazioni - di negoziazione e regolamento sul mercato - siano garantiti l'integrità, la trasparenza e la correttezza in ottemperanza al principio che tutti gli investitori debbono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo della conoscenza degli elementi utili alla quantificazione del prezzo e, in ogni caso, onde garantire che non siano poste in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

L'acquisto e la vendita dei valori mobiliari è curata dalla "Funzione Amministrazione" della Società che da seguito alle indicazioni operative definite a livello di Comitato Finanza.

In ogni caso è fatto divieto di:

- porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che consentano, anche tramite l'azione di concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- compiere operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- utilizzare altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita facendo precedere o seguire dette operazioni dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle persone che hanno impartito gli ordini o eseguito le operazioni o da persone ad esse collegate;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita prima o dopo avere elaborato o diffuso, anche per il tramite di persone collegate, ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.

I Responsabili delle Unità Operative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento qui descritti.

**Ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata, tale da configurare situazioni di rischio (anche solo potenziali) ai sensi del D.Lgs. 231/01, così come qualsiasi violazione (effettiva o presunta) commessa dal Personale o da terzi deve essere segnalata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza 231 con le modalità previste dal Modello Organizzativo 231.**

